

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 giugno 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1988, n. 7.

Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 17 febbraio 1997, n. 3 in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1998, n. 7.

Interventi a favore della riserva naturale marina di Miramare Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 febbraio 1998, n. 053/Pres.

Regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite e procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superficie destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in Regioni determinate. (V.Q.P.R.D.) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 marzo 1998, n. 063/Pres.

Legge regionale 65/1976, art. 3 - Regolamento per la concessione di contributi per l'incremento della produzione legnosa Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 marzo 1998, n. 064/Pres.

Modificazioni all'allegato parte integrante al D.P.G.R. n. 0565/Pres. del 29 settembre 1983, recante: «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge n. 53/1981: mansionario» Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 marzo 1998, n. 073/Pres.

Legge regionale n. 10/1997, art. 2 - Approvazione del regolamento relativo alla determinazione dei criteri per il finanziamento degli enti locali Pag. 9

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1998, n. 4.

Interpretazione autentica del termine «servizio», del termine «indennità» e regolamento per determinare le indennità ai vigili del fuoco ex art. 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nonché modifiche alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 Pag. 11

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 30 gennaio 1998, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000 Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1998, n. 2-74/Leg.

Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 - «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci». Modifica dell'allegato B) del D.P.G.P. n. 11-51/Legisl. datato 22 settembre 1987, recante i minimali di assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie in servizio pubblico Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4-76/Leg.

Regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 marzo 1998, n. 7-79/Leg.

Modifica al regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, emanato con decreto n. 4.76/Leg. datato 10 febbraio 1998 Pag. 13

Provincia di Bolzano**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 novembre 1997, n. 37.**

Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1998 Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38.

Regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 23-bis della LP 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1997, n. 39.

Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale del 21 novembre 1995, n. 56 Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 dicembre 1997, n. 40.

Regolamento di esecuzione relativo all'assistenza all'infanzia Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1.

Disposizione per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e norme legislative collegate (legge finanziaria 1998) Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1998 e bilancio triennale 1998-2000 Pag. 16

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 5.**

Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 6.

Modifica della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1. Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali Pag. 21

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 6 novembre 1997, n. 43.**

Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 44.

Modifica alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 «Norme sull'assunzione agli impieghi regionali» Pag. 23

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 45.

Disciplina degli interventi da attuarsi nell'ambito dei distretti industriali della Liguria Pag. 24

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5.**

Modifica della legge regionale 7 marzo 1965, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1965, n. 54. Misure a favore del personale trasferito agli enti locali. Pag. 26

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 2 aprile 1998, n. 10.**

Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione trasferite alla Regione con decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997 Pag. 27

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1998, n. 9.**

Disciplina e norme di contenimento della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1998 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1998, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1998, n. 11.

Approvazione bilanci di previsione 1998 degli enti dipendenti dalla Regione Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1998, n. 12.

Modalità di trasferimento ed esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale 13 aprile 1996, n. 22 ed istituzione delle agenzie provinciali per l'orientamento e la formazione professionale Pag. 28

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1988, n. 7.

Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 17 febbraio 1997, n. 3 in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 3 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 ed alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 3

1. La legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 «Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia» e successive modificazioni ed integrazioni è così ulteriormente modificata:

a) al comma 3 dell'art. 1, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1997, n. 3, le parole «gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997», sono sostituite dalle parole «per l'anno 1994 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio da regolamentare, comunque, entro l'anno 2000.»;

b) il comma 1 dell'art. 6 come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 3/1997, è sostituito dai seguenti:

« 1. Le concessioni in atto al 31 dicembre 1997 sono prorogate dagli enti concedenti sino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali attuativi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli enti concedenti possono predisporre, nel periodo di proroga, le variazioni agli atti concessionali, confermando i criteri di determinazione dei contributi di spettanza di cui alla tabella A della presente legge. Per il 1998 i contributi di esercizio riconosciuti, a parità di servizio svolto, sono uguali a quelli assegnati nel 1997. Le variazioni degli atti concessionali, a decorrere dal 1998, hanno lo scopo di razionalizzare l'offerta, incentivare la costituzione di consorzi e associazioni tra le aziende di trasporto pubblico locale e favorire l'avvio della stipula dei contratti di servizio.

1-bis. Nel caso di variazioni degli atti concessionali, le concessioni, nel rispetto dei principi contenuti anche nelle disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall'art. 1 del regolamento n. 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:

a) il periodo di validità e la possibilità delle revisioni dopo un anno;

b) le eventuali variazioni dei servizi offerti e dei relativi programmi di esercizio;

c) gli obiettivi di miglioramento del servizio, rispetto agli standard del 1997, in termini di età dei veicoli, l'obbligo della pubblicazione e del rispetto della carta dei servizi e/o la presentazione delle certificazioni di qualità ISO9000, entro il 1998;

d) la struttura tariffaria adottata nel rispetto della normativa regionale vigente;

e) l'importo dovuto dall'ente pubblico all'Azienda di trasporto per le prestazioni oggetto delle concessioni e le modalità di pagamento definite secondo i criteri sopra richiamati a parità dell'attuale struttura tariffaria;

f) le modalità attraverso le quali le concessioni possono essere modificate negli anni successivi alla proroga;

g) le sanzioni in caso di mancata osservanza delle concessioni secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

h) l'obbligo delle applicazioni per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti di lavoro.

1-ter. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento dell'esigenza di mobilità nei territori, le società concessionarie sotto la propria responsabilità possono individuare differenti modalità di espletamento dei servizi di linea, da affidare a terze imprese aventi i requisiti di legge e avanzare richiesta documentata all'ente concedente. Salvo diniego motivato dall'Ente da comunicarsi entro 60 giorni la richiesta si intende accolta trascorso tale periodo. Sono considerati servizi di trasporto locale a domanda debole quei servizi nei quali l'introito del traffico medio unitario sia inferiore del 30% rispetto all'introito medio unitario registrato dalla rete aziendale nel 1996. Possono ricorrere all'affidamento a terzi solo le aziende titolari di concessione con percorrenze superiori ad un milione di chilometri annui. Il titolare delle concessioni rimane l'unico beneficiario dell'assegnazione dei contributi di esercizio e l'unico responsabile nei confronti dell'Ente concedente nel rispetto delle prescrizioni degli obblighi di concessione e della garanzia della qualità del servizio offerto.»;

c) al comma 2 dell'art. 13, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 3/1997, le parole «per gli anni 1995, 1996 e 1997» sono sostituite dalle parole «per l'anno 1995 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio»;

d) al comma 3 dell'art. 13, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 3/1997, le parole «per gli anni 1996 e 1997» sono sostituite dalle parole «per l'anno 1996 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio»;

e) al comma 3 dell'art. 15, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 3/1997, le parole «fino al 31 dicembre 1997» sono sostituite dalle parole «sino all'efficacia dei contratti di servizio»;

f) al comma 1 dell'art. 16, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 3/1997, le parole «al 31 dicembre 1997» sono sostituite dalle parole «al 31 dicembre 1998»;

g) al comma 2 dell'art. 17, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 3/1997, le parole «per gli anni 1995, 1996 e 1997» sono sostituite dalle parole «per l'anno 1995 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio».

2. All'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 3/1997 le parole «per gli anni 1996 e 1997» sono sostituite dalle parole «per l'anno 1996 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 13/1995 e della legge regionale n. 3/1997, come modificate dall'art. 1, si provvede per l'esercizio finanziario 1998 e successivi con le risorse annualmente stanziati ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione delle spese all'obiettivo 4.2.1 «Servizi di trasporto» del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.

2. Alle spese previste per le tessere gratuite di libera circolazione anno 1998 si provvede con le risorse stanziati al capitolo 4.2.1.1.3909 «Oneri derivanti dal rilascio delle tessere gratuite di libera circolazione» dello stato di previsione delle spese del bilancio per il 1998.

3. Le risorse finanziarie stanziati dalla Regione nel bilancio annuale non sono incrementabili nell'anno di riferimento e sono comunque pari, per l'anno 1998, alle quote del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 marzo 1998

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 febbraio 1998 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 febbraio 1998, prot. n. 21502/459).

98R0301

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1998, n. 7.

Interventi a favore della riserva naturale marina di Miramare.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 11 del 18 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione sostiene l'attività didattica, educativa e divulgativa svolta dalla Riserva naturale marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'Alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali interessanti l'arco costiero della Regione, istituite con la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature, quale Ente gestore della Riserva marina di Miramare ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1986.

3. Il contributo di cui al comma 2, nella misura dichiarata ammissibile, è concesso con decreto del Direttore del Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa, da far pervenire entro il 30 settembre di ciascun anno antecedente a quello per cui il contributo viene richiesto.

4. Il contributo è erogato nella misura dell'80 per cento con il medesimo decreto di concessione di cui al comma 3, che fissa inoltre i termini per l'erogazione del saldo, la rendicontazione e le eventuali variazioni del programma e del preventivo di spesa di cui al comma 3.

5. Per il contributo relativo all'anno 1998, il programma annuale di attività deve pervenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, è istituito - alla rubrica 17 - programma 1.3.3. - spese correnti - categoria 1.6. - sezione X - il capitolo 3105 (1.1.162.2.10.29) con la denominazione «Contributo all'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature per la gestione della Riserva naturale marina di Miramare» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000.

3. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 (partita n. 703 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 17 marzo 1998

CRUDER

98R0325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 febbraio 1998, n. 053/Pres.

Regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite e procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superficie destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in Regioni determinate. (V.Q.P.R.D.).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 15 del 15 aprile 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento CEE 822/1987 del Consiglio, del 16 marzo 1987, da ultimo modificato dal Regolamento (CE) 1592/1996 del Consiglio, del 30 luglio 1996, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8 che dettano disposizioni in materia di estirpo, impianto, reimpianto e cessione di diritto di reimpianto di vigneti;

Considerato che il Regolamento (CE) 1592/1996 sopra richiamato, ha prorogato il divieto nell'intera comunità di procedere a nuovi impianti di vite fino al 31 agosto 1998, e ciò per porre un freno alla situazione di eccedenza strutturale che caratterizza il settore;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 29 gennaio 1997, che reca disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di V.Q.P.R.D. e demanda alle Regioni il compito di stabilire le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di reimpianto può essere trasferito a norma dell'articolo 7 del Regolamento CEE n. 822/1987;

Ritenuto necessario, stante la complessità della materia, più volte modificata dai vari regolamenti comunitari, ricodificare alcuni aspetti procedurali fondamentali per la corretta applicazione della normativa in materia di estirpi, impianti e reimpianti, nonché per stabilire le procedure tecnico-amministrative relativamente al trasferimento del diritto di reimpianto;

Considerato che il Regolamento (CEE) 822/1987, per quanto concerne gli estirpi, gli impianti ed i reimpianti dei vigneti, introduce la figura del conduttore di superfici vitate, soggetto interlocutore con gli organismi competenti degli Stati membri, e che pertanto è necessario definire chiaramente detta figura;

Considerato che gli Stati membri, per alcune situazioni particolari, rappresentate nell'articolo 6 del Regolamento (CEE) 822/1987, possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti di viti in deroga al divieto sopra richiamato e che pertanto si rende necessario disciplinare l'accesso alle deroghe al fine di operare in assonanza con la Comunità europea nell'obiettivo di riassorbire le eccedenze produttive attraverso il contenimento strutturale del settore, ma anche per migliorare l'efficacia delle aziende agricole ed assicurare un tenore di vita equo per gli agricoltori;

Visto il Regolamento (CEE) 1236/1989 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che consente agli Stati membri di concedere autorizzazioni a nuovi impianti di viti da realizzare in esecuzione di piani di miglioramento materiale delle aziende agricole, alle condizioni fissate dal Regolamento (CEE) 797/1985 del Consiglio, del 12 marzo 1985, come sostituito dal Regolamento (CEE) 2328/1991 del Consiglio, del 15 luglio 1991 e da ultimo dagli articoli 5, comma 1, lettera c) e articolo 41, comma 2 del Regolamento (CE) 950/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997;

Ritenuto che per effetto del procrastinarsi del divieto di effettuare nuovi impianti, imposto dal Regolamento CEE 822/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo dal Regolamento CEE 1592/1996 del Consiglio del 30 luglio 1996, e della scarsa mobilità del potenziale vitivinicolo regionale, è opportuno che i viticoltori possano soddisfare le maggiori richieste di mercato attraverso l'acquisizione di diritti di reimpianto di viti anche da altre Regioni viticole italiane;

Considerato che l'acquirente può esercitare il diritto di reimpianto solamente su superfici idonee alla produzione di V.Q.P.R.D. e che l'esercizio di tale diritto va vincolato al preventivo parere favorevole dell'autorità amministrativa competente della Regione nel cui territorio andrà ad essere esercitato il diritto stesso, come previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 29 gennaio 1997, parere che per l'ordinamento giuridico regionale corrisponde all'autorizzazione prevista dall'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20;

Atteso che la cessione di un diritto di reimpianto comporta per il conduttore cedente la perdita del diritto di esercitare il reimpianto per la superficie interessata al trasferimento;

Vista la legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 ed in particolare l'articolo 45, nonché la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 di riforma e riordinamento degli enti regionali e specificatamente l'articolo 41, che istituisce presso la direzione dell'ERSA il servizio della vitivinicoltura e che pone in capo ad esso il compito del rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di impianti di viti a termini dell'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20;

Sentito il Comitato dipartimentale per le attività economico produttive riunitosi in data 23 gennaio 1998;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 216 del 6 febbraio 1998;

Decreta:

È approvato il Regolamento recante modalità di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di viti e recante le procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso

superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.) nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, addì 25 febbraio 1998

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 marzo 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 76

Regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite e procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il conduttore di superfici vitate è chiunque pratici la coltivazione della vite su fondi di proprietà o ad altro legittimo titolo goduti ed ottemperi all'obbligo della dichiarazione di raccolta dei prodotti vitivinicoli.

2. Gli impianti e i reimpianti di viti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento (CEE) 822/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, possono avere luogo a seguito di specifica preventiva autorizzazione rilasciata a termini dell'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, secondo le indicazioni di seguito specificate, a fronte di istanze presentate entro il 30 giugno precedente la campagna in cui si intendono eseguire i lavori. Alla predetta scadenza non soggiacciono le richieste relative ai reimpianti derivanti dal trasferimento di diritti di reimpianto.

3. Alla medesima scadenza soggiacciono anche le notifiche di estirpo di vigneti.

4. La campagna viticola inizia il 10 settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 2.

Autorizzazioni a nuovi impianti di viti

1. Le autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti in deroga al divieto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (CEE) 822/1987, possono essere concesse per:

a) superfici destinate alla coltura delle viti madri per portainnesto, alla condizione che il richiedente sia vivaista viticolo ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

b) superfici destinate a sostituire quelle coinvolte da azioni di ricomposizione fondiaria, di esproprio per motivi di pubblica utilità ovvero occupazione di urgenza il tutto comprovato da un provvedimento dell'autorità competente;

c) superfici destinate a V.Q.P.R.D. da realizzare in esecuzione di piani di miglioramento materiale delle aziende agricole alle condizioni fissate dal Regolamento (CEE) 950/1997, e dai relativi regolamenti di applicazione;

d) superfici destinate alla sperimentazione viticola, a condizione che:

1) la sperimentazione venga condotta dall'ERSA o da un ente o istituto universitario di ricerca che operi costantemente nell'ambito regionale;

2) che detto organismo presenti una relazione tecnica circa gli scopi e gli obiettivi da raggiungere nonché una relazione biennale sullo stato della sperimentazione;

3) che il richiedente si impegni ad estirpare il vigneto al termine della sperimentazione stessa, ovvero ad estirpare una analoga superficie vitata per la quale dovrà rinunciare al diritto di reimpianto.

2. L'autorizzazione all'impianto di vigneti da destinarsi alla sperimentazione viticola non potrà essere rilasciata per superfici vitate superiori ad 1 ettaro e non potrà essere concessa una seconda volta allo stesso conduttore e per la medesima azienda se non trascorsi otto anni dalla precedente concessione.

3. Le disposizioni di cui al punto d) del comma 1 non si applicano nei casi in cui la richiesta di deroga sia avanzata dall'ERSA, dall'Università o da altri enti pubblici, su fondi condotti dagli stessi.

4. La realizzazione di un nuovo impianto di viti non potrà avere luogo oltre la fine della seconda campagna viticola che segue quella nel corso della quale l'autorizzazione è stata rilasciata.

5. All'istanza di autorizzazione per nuovi impianti di vite, che dovrà dimostrare, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per le quali può essere concessa la deroga, il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:

a) certificato catastale o atto equipollente relativo alle particelle oggetto di impianto ed estratto di mappa delle stesse;

b) planimetria del vigneto, nel caso la superficie vitata non interessi l'intera particella catastale;

c) notizie informative riguardanti gli elementi tecnici che caratterizzeranno il vigneto: varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento, eventuali altre.

Art. 3.

Notifiche di estirpo

1. I conduttori di superfici vitate che intendono procedere ad un estirpo di viti, devono preventivamente notificare tale volontà all'ERSA comunicando l'epoca delle relative operazioni e allegando la seguente documentazione:

a) certificato catastale o atto equipollente relativo alle particelle oggetto di estirpo, ed estratto di mappa delle stesse;

b) planimetria del vigneto nel caso la superficie vitata non interessi l'intera particella catastale;

c) notizie informative riguardanti gli elementi tecnici che caratterizzano il vigneto quali età, varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento, attuale destinazione produttiva dell'uva (vino da tavola, vino da tavola ad indicazione geografica tipica, a denominazione di origine controllata), eventuali altre.

2. L'ERSA è chiamata ad accertare la presenza del vigneto, quantificare la superficie investita, classificare la superficie coltivata a termini dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 822/1987 e verificare, a tempo debito, l'avvenuto estirpo.

3. Conclusa l'istruttoria, i medesimi uffici potranno procedere all'emissione dell'attestato di «titolare di diritto di reimpianto», documento che consente al conduttore il conseguente godimento, per otto campagne successive, di un diritto di reimpianto, ovvero la possibilità di cedere a terzi tale diritto.

4. L'emissione di tale documento può essere omessa nel caso in cui il conduttore di superfici vitate chieda contestualmente alla notifica di estirpo l'autorizzazione al reimpianto.

Art. 4.

Reimpianti

1. Il reimpianto di viti può essere esercitato dal titolare del diritto stesso, a seguito di richiesta di autorizzazione, esclusivamente all'interno della propria azienda in conduzione e su una superficie equivalente o inferiore a quella estirpata.

2. I vigneti per uve da vino, nel caso in cui il reimpianto non venga esercitato sulle superfici precedentemente estirpate, potranno essere realizzati su una superficie classificata a termine dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 822/1987 in categoria non inferiore a quella da cui è derivato il diritto medesimo.

3. Le domande di autorizzazione al reimpianto devono essere corredate dalla seguente documentazione qualora non già inoltrata con la notifica di estirpo:

a) certificato catastale o atto equipollente relativo alle particelle catastali che saranno oggetto di reimpianto nonché estratto di mappa delle stesse;

b) planimetria del vigneto, nel caso la superficie vitata non interessi l'intera particella catastale;

c) notizie informative riguardanti gli elementi tecnici che caratterizzeranno il vigneto: varietà, clone, sesto d'impianto, forma di allevamento, eventuali altre.

Art. 5.

Trasferimento del diritto di reimpianto

1. Il trasferimento del diritto di reimpianto può essere esercitato solamente su superficie e con vitigni idonei alla produzione di V.Q.P.R.D.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione del vigneto originato da un trasferimento di un diritto di reimpianto, il richiedente deve presentare all'ERSA apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) scrittura privata dell'atto di trasferimento del diritto di reimpianto registrato all'Ufficio del registro secondo i contenuti del modello allegato A), parte integrante del presente regolamento, ovvero atto notarile di contenuto analogo o, per gli acquisti di diritti provenienti da altre Regioni, atto conforme alla disciplina dalle stesse emanata sulla materia;

b) attestato di titolarità del diritto di reimpianto oggetto dell'acquisto rilasciato dall'organismo competente per territorio alla parte venditrice;

c) certificato catastale o atto equipollente relativo alle particelle sulle quali verrà esercitato il reimpianto ed estratto di mappa delle stesse;

d) planimetria del vigneto nel caso la superficie vitata non interessi l'intera particella catastale;

e) notizie informative riguardanti gli elementi tecnici che caratterizzeranno il vigneto: varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento, eventuali altre.

3. La cessione del diritto di reimpianto comporta per il conduttore cedente la perdita del diritto di effettuare il reimpianto per l'entità della superficie interessata dal trasferimento.

4. Nel caso di acquisto di diritti di reimpianto da fuori Regione, sono costituite idonee tutele prevedendo che l'identificazione del cedente, all'atto della sottoscrizione della firma, sia comprovata da funzionario dell'Ufficio che ha rilasciato l'attestato di titolarità del diritto di reimpianto oggetto della cessione.

5. Copia dell'atto di trasferimento di cui sopra dovrà essere trasmesso dall'ERSA agli Uffici che hanno rilasciato l'attestato di titolarità del diritto di reimpianto.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Ai fini del costante aggiornamento dello schedario viticolo regionale, il conduttore di azienda vitata, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale ha effettuato un nuovo impianto ovvero un reimpianto, anche proveniente dal trasferimento di un diritto di reimpianto, dovrà notificare all'ERSA l'avvenuta realizzazione dello stesso.

2. L'ERSA dovrà accertare la corrispondenza tra gli elementi caratterizzanti l'autorizzazione e quanto realizzato, ed in particolare gli estremi catastali delle particelle sulle quali è stato realizzato il vigneto, la relativa superficie investita, il sesto d'impianto, nonché il numero di barbatelle suddivise per varietà.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Omissis).

98R0326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 marzo 1998, n. 063/Pres.

Legge regionale 65/1976, art. 3 - Regolamento per la concessione di contributi per l'incremento della produzione legnosa.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 il quale dispone, tra l'altro, che le modalità cui l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione, ai sensi della normativa vigente, di contributi a soggetti non direttamente individuati dalla normativa medesima sono determinate mediante deliberazione della Giunta regionale;

Visto l'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a favore di enti ed aziende singole ed associate contributi in conto capitale al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l'incremento della produzione legnosa;

Ritenuto di disciplinare le modalità di concessione dei suddetti contributi;

Visto il testo normativo, comprensivo di prezzario quale parte integrante, elaborato a tal fine dalla Direzione regionale delle foreste, che contiene norme generali ed astratte destinate alle generalità degli utenti;

Vista la circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale n. 1, diffusa con nota 23 febbraio 1996, prot. 1710/SG relativa all'applicazione dell'art. 21 della legge regionale 29/1992 nella quale, in particolare si sottolinea che, ove si configurino norme generali ed astratte destinate alle generalità degli utenti, esse assumono la natura regolamentare e, devono quindi essere contenute in apposito atto da adottare secondo il consueto iter;

Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 19 dicembre 1997 ha espresso parere favorevole pur formulando dei suggerimenti di modifica;

Visto il testo rielaborato sulla base delle indicazioni formulate dal suddetto Comitato;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 219 di data 6 febbraio 1998;

Decreta

1) È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi per l'incremento della produzione legnosa, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65» nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3) Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, addì 4 marzo 1998

CRUDER

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 30 marzo 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 82*

Regolamento per la concessione di contributi per l'incremento della produzione legnosa, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65.

Art. 1.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione dei contributi mirati all'incremento della produzione legnosa previsti dall'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65.

Art. 2.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 gli interessati devono presentare apposita istanza entro il 31 marzo di ogni anno, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, unitamente alla seguente documentazione:

- a) visura catastale o equipollente dei terreni interessati all'impianto;
- b) copia estratto di mappa con individuazione delle superfici interessate dall'impianto;
- c) dichiarazione attestante la disponibilità del fondo;
- d) dichiarazione di non contrasto urbanistico;
- e) preventivo di spesa redatto in base al prezzario di cui all'art. 3.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1) possono essere rese nella medesima domanda.

Art. 3.

1. L'importo ammissibile a contribuzione verrà definito sulla base del prezzario regionale allegato al presente Regolamento quale parte integrante.

2. Il prezzario verrà aggiornato con decreto del Direttore regionale delle foreste, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sulla base delle variazioni ISTAT riferite all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai qualora le stesse superino la soglia del 5%.

Art. 4.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

98R0327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 marzo 1998, n. 064/Pres.

Modificazioni all'allegato parte integrante al D.P.G.R. n. 0565/Pres. del 29 settembre 1983, recante: «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge n. 53/1981: mansionario».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

Visto l'articolo 57 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 con il quale, nell'istituire le posizioni di lavoro di guardia-parco, capo guardia-parco e ispettore di parco nell'ambito dei profili professionali di guardia del Corpo forestale regionale, maresciallo del Corpo forestale regionale, consigliere ispettore forestale e funzionario ispettore forestale, ha altresì previsto che siano conseguentemente apportate le necessarie modifiche al Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 53/1981;

Visto l'allegato parte integrante al D.P.G.R. 29 settembre 1983, n. 0565/Pres. concernente «Regolamento di esecuzione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 53/1981: mansionario»;

Visti i DD.P.G.R. 30 marzo 1988, n. 0112/Pres. e 30 novembre 1992, n. 0498/Pres. con i quali si sono apportate modificazioni ed integrazioni al su richiamato allegato al D.P.G.R. 29 settembre 1983, n. 0565/Pres.;

Vista la proposta di modifica al suddetto Regolamento formulata dalla Direzione regionale delle foreste con nota F/2-15/8838 del giorno 23 ottobre 1997;

Data informativa di detta proposta alle organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale n. 17469/DOP/7.1/16.27/B del giorno 27 ottobre 1997;

Vista la nota del giorno 5 dicembre 1997 con cui le organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta formulata dall'Amministrazione regionale;

Visto il parere formulato dal Consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 23 dicembre 1997;

Visto il parere formulato dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del giorno 23 gennaio 1998;

Ritenuto pertanto di apportare le necessarie modifiche all'allegato parte integrante al D.P.G.R. 29 settembre 1983, n. 0565/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 1998, n. 173;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche all'allegato parte integrante al D.P.G.R. 29 settembre 1983, n. 0565/Pres. recante «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 53/1981: mansionario».

1. All'allegato A la declaratoria delle mansioni della qualifica funzionale di coadiutore-guardia, profilo professionale guardia del C.F.R. è sostituita dalla seguente:

«Profilo professionale: guardia del C.F.R.»

Descrizione delle mansioni.

Svolge, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le mansioni ed i compiti previsti dalle leggi e Regolamenti del Corpo forestale regionale.

Svolge, altresì, le mansioni ed i compiti attribuiti dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e, in particolare:

a) la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni alle norme e regolamenti delle aree naturali protette;

b) le attività tecniche nelle materie della tutela e conoscenza della flora spontanea e della fauna selvatica;

c) la promozione, divulgazione e didattica dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale.»

2. All'allegato A la declaratoria delle mansioni della qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del C.F.R. è sostituita dalla seguente:

«Profilo professionale: maresciallo del C.F.R.»

Descrizione delle mansioni.

Svolge, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le mansioni ed i compiti previsti dalle leggi e Regolamenti del Corpo forestale regionale.

Svolge, altresì, le mansioni ed i compiti attribuiti dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e, in particolare:

a) la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni alle norme e regolamenti delle aree naturali protette;

b) le attività tecniche nelle materie della tutela e conoscenza della flora spontanea e della fauna selvatica;

c) la promozione, divulgazione e didattica dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale.»

3. All'allegato A la declaratoria delle mansioni della qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale consigliere ispettore forestale è sostituita dalla seguente:

«Profilo professionale: consigliere ispettore forestale»

Descrizione delle mansioni.

Svolge le mansioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 nel campo delle discipline forestali e naturalistiche ed in particolare della selvicoltura, delle sistemazioni idraulico-forestali, delle opere pubbliche di bonifica montana e delle altre opere concernenti i bacini montani, nei limiti della competenza professionale specifica, dell'ecologia e della difesa dell'ambiente naturale e del patrimonio forestale; svolge attività di collaudazione delle opere di competenza della Regione; esercita, altresì, la vigilanza sulle attività di caccia, pesca nelle acque interne e protezione della natura.

Svolge le mansioni per il perseguimento dei compiti demandati da leggi e Regolamenti al Corpo forestale regionale.

Svolge, altresì, le mansioni ed i compiti attribuiti dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, in particolare per quanto riguarda le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi, nelle riserve e nelle altre aree protette.»

4. All'allegato A la declaratoria delle mansioni della qualifica funzionale di funzionario, profilo professionale funzionario ispettore forestale è sostituita dalla seguente:

«Profilo professionale: funzionario ispettore forestale»

Descrizione delle mansioni.

Svolge, operando anche con carattere di autonomia, per l'attuazione di programmi di lavoro di competenza, le mansioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel campo delle discipline forestali e naturalistiche ed in particolare della selvicoltura, delle sistemazioni idraulico-forestali, delle opere pubbliche di bonifica montana e delle altre opere concernenti i bacini montani, nei limiti della competenza professionale specifica, dell'ecologia e della difesa dell'ambiente naturale e del patrimonio forestale; svolge attività di collaudazione delle opere di competenza della Regione; esercita, altresì, la vigilanza sulle attività di caccia, pesca nelle acque interne e protezione della natura.

Svolge le mansioni per il perseguimento dei compiti demandati da leggi e Regolamenti al Corpo forestale regionale e nell'espletamento delle stesse adempie ad attività di organizzazione e coordinamento anche apportando contributi per la migliore funzionalità dell'unità in cui opera.

Svolge, altresì, le mansioni ed i compiti attribuiti dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, in particolare per quanto riguarda le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi, nelle riserve e nelle altre aree protette.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, addì 4 marzo 1998

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 30 marzo 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 86

98R0328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 marzo 1998, n. 073/Pres.

Legge regionale n. 10/1997, art. 2 - Approvazione del regolamento relativo alla determinazione dei criteri per il finanziamento degli enti locali.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, il quale dispone che l'Amministrazione regionale definisca, con Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentite le associazioni degli enti locali e la competente Commissione consiliare, i criteri per il finanziamento degli enti locali ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, e in attuazione dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia;

Considerato che i criteri sopra indicati devono tendere alla determinazione dei trasferimenti a ciascun ente in relazione alla media pro-capite calcolata su base regionale, tenendo altresì conto della misura dei tributi locali adottata dagli enti medesimi negli ultimi tre anni, delle aree territoriali regionali maggiormente svantaggiate, nonché delle condizioni socio-economiche delle varie aree;

Ritenuto di distinguere, in sede di Regolamento, in primo luogo, le Province dai Comuni, suddividendo questi ultimi in più categorie;

Ritenuto che i territori dei Comuni interamente montani costituiscono aree territoriali maggiormente svantaggiate rispetto al restante territorio regionale;

Considerato che la dimensione demografica dei Comuni determina condizioni socio-economiche diverse fra gli stessi;

Considerato che i Comuni capoluogo di provincia rispondono a esigenze socio-economiche del tutto particolari, relative anche a territori e popolazioni limitrofi;

Ritenuto, pertanto, d'individuare, all'interno della categoria dei Comuni, al fine di tener conto delle aree territoriali maggiormente svantaggiate nonché delle condizioni socio-economiche, la seguente suddivisione:

- a) Comuni capoluogo di provincia;
- b) Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- c) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e inferiore, o pari, a 10.000 abitanti;
- d) Comuni, il cui territorio sia classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a 5.000 abitanti e superiore a 1.000 abitanti;
- e) Comuni, il cui territorio sia classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a 1.000 abitanti;
- f) Comuni, il cui territorio non sia classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a 5.000 abitanti;

Considerato che, per quanto riguarda le Province, il territorio rappresenta un elemento significativo nella valutazione delle condizioni socio-economiche delle stesse;

Ritenuto, pertanto, di tener conto dell'estensione territoriale delle Province, ai fini della determinazione dei trasferimenti;

Ritenuto altresì, al fine d'ottemperare alla previsione normativa, concernente la misura dei tributi locali degli ultimi tre anni, d'introdurre un coefficiente correttivo, in modo tale che siano favoriti gli enti locali la cui media della percentuale dell'entrate tributarie rispetto al totale delle entrate correnti, calcolata sugli ultimi tre anni, sia maggiore rispetto alla stessa media regionale, per quanto riguarda le Province, e alle medie regionali di ciascuna categoria per quanto riguarda i Comuni;

Ritenuto, inoltre, d'introdurre un ulteriore correttivo, in modo tale che i Comuni, la cui densità della popolazione rispetto al territorio, espresso in chilometri quadrati, sia inferiore o superiore all'analoga media, calcolata su base regionale, fruiscono d'un incremento, o, rispettivamente, d'una diminuzione dei trasferimenti;

Ritenuto, comunque, prevalente il criterio della media procapite, giusto il dettato della norma, rispetto ai correttivi sopra indicati, per cui essi devono incidere solo in parte sulla determinazione dei trasferimenti;

Vista la nota CI, 148, del Presidente della Prima commissione del Consiglio regionale, dell'11 dicembre 1997, con cui viene comunicato che la Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole sulla proposta del Regolamento nella seduta del 9 dicembre 1997;

Visti i pareri espressi dall'Associazione nazionale Comuni italiani, Associazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, con nota n. 2065 del 3 dicembre 1997, e dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia, con nota n. 405/1997 del 23 dicembre 1997;

Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che ha espresso parere favorevole sul Regolamento proposto nella seduta del 23 gennaio 1998;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale d'autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 6 febbraio 1998;

Decreta:

È approvato il Regolamento relativo alla determinazione dei criteri per il finanziamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, addì 11 marzo 1998

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 30 marzo 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 85

Regolamento per la determinazione dei criteri per il finanziamento degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

Art. 1.

Principi generali

1. Il presente Regolamento determina, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, i criteri per il finanziamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, e dell'art. 54 dello Statuto speciale d'autonomia.

Art. 2.

Determinazione dei fondi

1. I trasferimenti a favore degli Enti locali sono determinati in ragione della loro dimensione demografica, delle loro caratteristiche territoriali, sociali ed economiche, nonché in relazione alla misura dei tributi locali degli ultimi tre anni.

2. Il trasferimento a ciascun ente, determinato ai sensi del presente Regolamento, è pari alla somma, corretta secondo quanto previsto dall'art. 4, delle seguenti quote:

a) trasferimento assegnato al medesimo ente nell'anno 1997, ai sensi dell'art. 1, commi 2, 4 e 7, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;

b) trasferimento assegnato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 5.

3. Ai fini della determinazione delle quote di trasferimento, di cui al comma 2, lettera b), gli enti locali sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Comuni capoluogo di provincia;

b) Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

c) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore, o pari, a 10.000 abitanti;

d) Comuni, il cui territorio sia classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a 5.000 abitanti e superiore a 1.000 abitanti;

e) Comuni, il cui territorio sia classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a 1.000 abitanti;

f) Comuni, il cui territorio non sia classificato interamente montano, con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti;

g) Province.

4. Qualora lo stanziamento di bilancio a favore degli enti locali non sia sufficiente ad assegnare i trasferimenti di cui al comma 2 la quota dei trasferimenti prevista dal comma 2, lettera b), verrà ridotta in misura proporzionale.

Art. 3

Determinazione della quota di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) a favore dei Comuni

1. Il trasferimento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), da assegnare a ciascun Comune, la cui media pro-capite dei trasferimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), sia inferiore alla stessa media pro-capite, calcolata sui Comuni appartenenti alla stessa categoria, e che presenti una media delle percentuali delle entrate tributarie (titolo I dell'entrata) rispetto al totale delle entrate correnti (titoli I, II e III dell'entrata), calcolata sulla base delle previsioni delle stesse entrate relative ai tre anni precedenti quello dell'assegnazione, inferiore all'analoga media della stessa categoria, è determinato in base alla seguente formula:

$$(Mg * Pc * 0,99) - Ta$$

2. Il trasferimento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), da assegnare a ciascun Comune, la cui media pro-capite dei trasferimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), sia inferiore alla stessa media pro-capite, calcolata sui Comuni appartenenti alla stessa categoria, e che presenti una media delle percentuali delle entrate tributarie (titolo I dell'entrata) rispetto al totale delle entrate correnti (titoli I, II e III dell'entrata), calcolata sulla base delle previsioni delle stesse entrate relative ai tre anni precedenti quello dell'assegnazione, superiore all'analoga media della stessa categoria, è determinato in base alla seguente formula:

$$(Mg * Pc * 1,01) - Ta$$

3. I valori delle formule dei commi 1 e 2 sono i seguenti:

a) Mg = media pro-capite generale del totale dei trasferimenti assegnati nell'anno 1997, ai sensi dell'art. 1, commi 2, 4 e 7, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per ciascuna categoria;

b) Pc = popolazione di ciascun Comune, calcolata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;

c) Ta = trasferimento assegnato a ciascun Comune ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a).

4. Qualora l'applicazione della formula del comma 1 determini un risultato negativo, lo stesso viene considerato eguale a zero.

Art. 4.

Determinazione della correzione in base alla densità media della popolazione

1. Per i Comuni, la cui media pro-capite dei trasferimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), sia inferiore alla stessa media pro-capite, calcolata sui Comuni appartenenti alla stessa categoria, i trasferimenti, previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), sono incrementati, o diminuiti, di un importo pari all'un per cento del totale dei trasferimenti stessi, qualora la densità della popolazione rispetto alla superficie del territorio, espressa in chilometri quadrati, di ciascun Comune sia rispettivamente inferiore, o superiore, all'analoga densità della popolazione totale della Regione rispetto al totale della superficie del territorio regionale.

Art. 5.

Determinazione della quota di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), a favore delle Province

1. Il trasferimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), da assegnare a ciascuna provincia, la cui media pro-capite dei trasferimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), sia inferiore alla stessa media pro-capite, calcolata su base regionale, e la cui media pro kmq dei medesimi trasferimenti sia inferiore alla stessa media calcolata su base regionale, e che presenti una media delle percentuali delle entrate tributarie (titolo I dell'entrata) rispetto al totale delle entrate correnti (titoli I, II e III dell'entrata), calcolata sulla base delle previsioni delle stesse entrate relative ai tre anni precedenti a quello dell'assegnazione, inferiore all'analoga media regionale, è determinato in base alla seguente formula:

$$(Mg * Pc * 0,99) - Ta$$

2. Il trasferimento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), da assegnare a ciascuna Provincia, la cui media pro-capite dei trasferimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), sia inferiore alla media pro-capite, calcolata su base regionale, e la cui media pro kmq dei medesimi trasferimenti sia inferiore alla stessa media calcolata su base regionale, e che presenti una media delle percentuali delle entrate tributarie (titolo I dell'entrata) rispetto al totale delle entrate correnti (titoli I, II e III dell'entrata), calcolata sulla base delle previsioni delle stesse entrate relative ai tre anni precedenti a quello dell'assegnazione, superiore all'analoga media regionale, è determinato in base alla seguente formula:

$$(Mg * Pc * 1,01) - Ta$$

3. I valori delle formule dei commi 1 e 2 sono i seguenti:

a) Mg = media pro-capite generale dei trasferimenti assegnati alle Province nell'anno 1997, ai sensi dell'art. 1, commi 2, 4 e 7, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;

b) Pc = popolazione di ciascuna Provincia, calcolata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;

c) Ta = trasferimento assegnato a ciascuna Provincia ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a).

4. Qualora l'applicazione della formula del comma 1 determini un risultato negativo, lo stesso viene considerato eguale a zero.

Art. 6.

Determinazione della popolazione degli enti

1. La popolazione di ciascun ente, cui fare riferimento, è quella residente, quale risulta dai dati, relativi al penultimo anno precedente quello di assegnazione dei trasferimenti, comunicati dall'ISTAT.

CRUDER

98R0329

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1998, n. 4.

Interpretazione autentica del termine «servizio», del termine «indennità» e regolamento per determinare le indennità ai vigili del fuoco ex art. 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nonché modifiche alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto A. n. 10 del 3 marzo 1998)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il termine «servizio» del comma 1, lettera b) dell'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per causa del quale il personale dei corpi dei vigili del fuoco subisce infortuni, comprende tutte le attività, anche di propria iniziativa, svolte dai corpi dei vigili del fuoco volontari in quanto tali.

Art. 2.

1. Le «indennità», sia temporanee che permanenti, erogate ai vigili del fuoco permanenti, ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera a norma dell'art. 26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 33 della legge regionale hanno carattere puramente risarcitorio del danno fisico e psichico contratto nello svolgimento di un servizio.

Art. 3.

1. Al comma 1, lettera b) dell'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il regolamento prevederà altresì una maggiorazione della misura dell'indennità da corrispondere ai vigili del fuoco volontari infortunati in servizio e a causa del servizio, in modo da assicurare parità di trattamento, tenuto conto della quota restituita all'INPS, con i vigili del fuoco permanenti».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 è sostituito dal seguente:

«2. Le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria normativa le modalità di organizzazione, di funzionamento e, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'art. 5, eventualmente maggiorati da parte della rispettiva provincia autonoma, di finanziamento del servizio antincendio, nonché le modalità istitutive dei corpi volontari dei vigili del fuoco».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 22 febbraio 1998

GRANDI

Visto: il Commissario del Governo per la provincia di Trento
RICCI

98R0292

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 30 gennaio 1998, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 6 straord. del 5 febbraio 1998)

(Omissis).

98R0318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1998, n. 2-74/Leg.

Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 - «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci». Modifica dell'allegato B) del D.P.G.P. n. 11-51/Legisl. datato 22 settembre 1987, recante i minimali di assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie in servizio pubblico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige, n. 13 del 24 marzo 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Decreta:

1) di approvare i nuovi minimali di assicurazione della responsabilità civile delle linee funiviarie in servizio pubblico così come risultano dall'allegato A) del presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale in sostituzione di quelli risultanti dall'allegato B) del D.P.G.P. n. 11-51/Leg.;

2) di stabilire che i nuovi minimali di cui sopra dovranno essere applicati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente D.P.G.P. sul *Bollettino ufficiale* della Regione;

3) di far obbligo a tutti i concessionari di linee funiviarie in servizio pubblico di inviare al Servizio impianti a fune copia delle polizze assicurative con i nuovi minimali entro il termine di cui al punto 2), pena la sospensione immediata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, secondo quanto disposto al comma 9 dell'art. 23 della legge provinciale n. 7/87.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trento, 14 gennaio 1998

ANDREOTTI

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1998
Registro n. 1, foglio n. 1

98R0319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4-76/Leg.

Regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige, n. 15 del 7 aprile 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 «Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 998 datata 6 febbraio 1998;

Decreta:

1. È emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 «Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15» avente ad oggetto «Regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11», quale risulta nel testo di seguito indicato.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Trentino-Alto Adige.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare della provincia di Trento, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 concernente «Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15».

Art. 2.

Insegnamento della lingua tedesca

1. La provincia assicura l'insegnamento della lingua tedesca in tutte le scuole elementari a carattere statale della provincia.

2. Qualora in una scuola venga richiesto l'insegnamento di una lingua diversa dal tedesco, in alternativa, può essere concesso l'insegnamento di un'altra lingua straniera dell'Unione europea secondo i criteri e alle condizioni previste dal presente regolamento.

3. Le scuole elementari a carattere non statale, qualora intendano attivare una lingua di insegnamento diversa da quella tedesca, sono tenute a seguire le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 3.

Insegnamento di una lingua dell'Unione europea

1. Gli organi collegiali delle scuole interessate, rilevate le preferenze orientative espresse dei genitori degli alunni ovvero di chi ne ha la potestà genitoriale, possono chiedere l'insegnamento nella scuola elementare di una lingua straniera diversa dal tedesco nel rispetto delle procedure previste per le sperimentazioni dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e delle disposizioni del presente regolamento.

2. Nella scuola elementare l'insegnamento di una lingua dell'Unione europea è autorizzato, come sperimentazione, dalla Giunta provinciale in alternativa all'insegnamento della lingua tedesca qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) gli organi collegiali delle scuole presentino un progetto educativo relativo all'insegnamento stesso, proposto congiuntamente dagli organi collegiali della scuola elementare e della scuola media a cui i plessi interessati fanno riferimento;

b) vi sia disponibilità di personale docente della lingua richiesta;

c) esistano le condizioni per garantire la continuità dell'insegnamento.

3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2, costituiscono condizioni preferenziali, anche alternative tra loro, la presentazione di un progetto che:

a) provenga da una scuola comprensiva;

b) preveda l'uso veicolare della lingua straniera, anche nell'ottica di una maggiore diffusione degli scambi scolastici.

4. Nella valutazione della lettera b) del comma 2 la Giunta provinciale tiene conto sia del numero di docenti competenti in materia sia della sede di titolarità o utilizzazione degli stessi.

Art. 4.

Disponibilità del personale docente

1. La valutazione in ordine alla disponibilità dei docenti tiene conto, nell'ordine, anche in deroga alla normativa vigente:

a) del personale a tempo indeterminato che abbia titolo all'insegnamento della lingua straniera ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) dei docenti inseriti nelle graduatorie per le supplenze che abbiano superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera a cura della Sovrintendenza scolastica provinciale e un corso metodologico specifico.

Art. 5.

Continuità

1. La continuità nell'insegnamento di realizza in primo luogo quando, in base alla formazione e al numero delle classi, l'insegnamento della medesima lingua straniera può proseguire dalla scuola elementare alla scuola secondaria di primo grado. In secondo luogo la continuità si compie e si qualifica con la gradualità, la progressione e l'articolazione curricolare dell'insegnamento della lingua straniera.

2. In particolare la continuità è garantita:

a) se i plessi della scuola elementare fanno riferimento ad una scuola media alla quale pervengono alunni con la conoscenza di un'unica lingua straniera;

b) se è possibile formare corsi omogenei con alunni provenienti da plessi di scuola elementare ove sia stata insegnata una lingua diversa dal tedesco.

3. Al fine della formazione delle classi è comunque fatta salva la richiesta delle famiglie in ordine all'attivazione del tempo normale, del tempo pieno e del tempo prolungato.

Art. 6.

Insegnamento della seconda lingua straniera nella scuola media

1. Nella scuola media al fine dell'insegnamento della seconda lingua straniera valgono le modalità di scelta previste dalla normativa vigente per l'insegnamento della prima lingua straniera, fermo restando che una delle due lingue è il tedesco.

2. L'insegnamento della seconda lingua straniera è introdotto gradualmente nella scuola media partendo dalla prima classe.

3. Nelle scuole medie a carattere non statale è impartito l'insegnamento di due lingue straniere ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11.

Art. 7.

Modalità di richiesta dell'insegnamento della lingua straniera diversa dal tedesco

1. Al fine della richiesta dell'insegnamento di una lingua straniera diversa dal tedesco nelle scuole elementari trova applicazione quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3.

2. Le domande vanno presentate dal direttore didattico entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale corredate dalle deliberazioni del consiglio di circolo e di istituto interessati nonché dei colleghi docenti alla Sovrintendenza scolastica provinciale e all'Iprase per gli adempimenti di competenza.

3. Spetta alla provincia decidere con propria deliberazione in ordine all'ammissibilità del progetto. Successivamente la provincia attiva la procedura di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 e provvede alla definitiva autorizzazione del progetto dopo la scadenza del termine delle iscrizioni e alle valutazioni in ordine alla disponibilità degli organici e alla programmazione dell'offerta scolastica provinciale, sentiti i consigli di circolo e di istituto interessati.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno scolastico 1998/99 le domande per l'introduzione sperimentale nella scuola elementare dell'insegnamento di una lingua straniera diversa dal tedesco vanno inoltrate alla Sovrintendenza scolastica provinciale e all'Iprase entro la data del 30 marzo 1998.

Trento, 10 febbraio 1998

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1998
Registro n. 1, foglio n. 2*

98R0320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 marzo 1998, n. 7-79/Leg.

Modifica al regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, emanato con decreto n. 4-76/Leg. datato 10 febbraio 1998.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige, n. 15 del 7 aprile 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 998 datata 6 febbraio 1998;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3190 datata 27 marzo 1998;

Decreta:

Di sostituire le parole «del 30 marzo 1998» di cui all'art. 8 del «Regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11», emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 4-76/Leg. datato 10 febbraio 1998, con le parole «del 15 aprile 1998».

Trento, 10 febbraio 1998

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1998
Registro n. 1, foglio n. 3*

98R0321

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 novembre 1997, n. 37.

Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1998.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 58 del 16 dicembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5380 del 20 ottobre 1997;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La quota base per il calcolo del minimo vitale è fissata in lire 595.000 con decorrenza 1° gennaio 1998 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2.

Art. 2.

1. Per quanto riguarda l'assistenza economica per la continuità della vita familiare e della casa gli importi massimi sono fissati in lire 12.000 per ora lavorativa e in lire 1.193.000 per la prestazione mensile con decorrenza 1° gennaio 1998, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 novembre 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1997
Registro n. 8, foglio n. 15

98R0309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38.

Regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 23-bis della LP 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 58 del 16 dicembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5842 del 10 novembre 1997;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Enti interessati

1. Sono ammessi a contributo enti ed associazioni, che svolgono attività senza scopo di lucro sul territorio provinciale, e che tutelano, in base al loro statuto, interessi delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani.

2. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo alla ripartizione provinciale servizi sociali se sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) gestione di un fondo di compensazione per la copertura delle spese straordinarie del personale delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani pubblici, con apposito capitolo d'entrata e di spesa previsto in bilancio e relativo conto bancario vincolato;

b) istituzione di una commissione di controllo che verifica la corretta gestione del fondo ed esprime in particolare un parere obbligatorio sulla previsione delle spese e sul rendiconto consuntivo annuale. La commissione può inoltre effettuare delle ispezioni. La commissione è composta da un rappresentante della Giunta provinciale, con funzione di presidente, da due rappresentanti del Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige, e da due rappresentanti dell'Associazione delle case di riposo dell'Alto Adige;

c) regolamento del fondo, che disciplina i versamenti delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani e le relative liquidazioni ed altre gestioni finanziarie.

Art. 2.

Spese ammesse

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese straordinarie, e precisamente i costi fissi di retribuzione, derivati dall'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono:

a) in aspettativa obbligatoria per maternità;
b) in aspettativa facoltativa per maternità;
c) in aspettativa con prole ai sensi dell'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 24.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. Ogni anno, entro il 15 febbraio, gli enti interessati presentano alla provincia autonoma - Ripartizione servizi sociali - la domanda di contributo.

2. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento del fondo;
- c) la previsione delle spese;
- d) il piano di finanziamento;
- e) la relazione finale sull'attività svolta nell'anno precedente;
- f) il rendiconto consuntivo delle spese dell'anno precedente.

3. La Giunta provinciale eroga un contributo del 75% sulle spese ammesse. Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti, i contributi saranno ridotti proporzionalmente.

4. L'erogazione del contributo provinciale avviene in tre rate triestrali costanti.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Nel primo anno d'applicazione, la domanda sarà presentata alla Provincia autonoma - Ripartizione per le attività sociali - entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le spese straordinarie saranno considerate a partire dal 1° gennaio 1997, solo per il personale di cui all'art. 2, sostituito dopo il 1° gennaio 1997.

3. Nel primo anno d'applicazione, gli enti o le associazioni di cui all'art. 1, rilevano il numero del personale effettivamente assunto in sostituzione dei dipendenti in aspettativa dal 1° gennaio 1997, e, in seguito a tale rilevazione, stimano la presumibile spesa per l'anno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come decreto della provincia.

Bolzano, 24 novembre 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1997
Registro n. 8, foglio n. 14

98R0310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1997, n. 39.

Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale del 21 novembre 1995, n. 56.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 2 del 13 gennaio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6162 del 24 novembre 1997;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 56 è così modificato:

a) l'articolo 1, comma 1 a) è così sostituito:

«1a) Fino al 31 dicembre 2000, per la carenza di personale, si può prescindere dalla copertura dei posti di fisioterapista, logopedista ed animatore».

b) il comma 1a) dell'articolo 2 è così sostituito:

«1a) Gli standards minimi di personale, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 18 febbraio 1994, n. 4, lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono essere attuati entro il 31 dicembre 2000».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come decreto della provincia.

Bolzano, 16 dicembre 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1997

Registro n. 8, foglio n. 16

98R0311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 dicembre 1997, n. 40.

Regolamento di esecuzione relativo all'assistenza all'infanzia.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 8 del 17 febbraio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6668 del 15 dicembre 1997;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sfera di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, attuato nell'ambito privato con criteri e modi di intervento ispirati a fini sociali, nonché il relativo finanziamento da parte della Giunta provinciale, ai sensi del capo I della legge provinciale 9 aprile 1996 n. 8, di seguito chiamata legge.

2. Il servizio di cui al comma 1 si pone in rapporto di alternatività e di complementarità con il servizio degli asili nido, nell'ambito dell'aiuto e del sostegno alla famiglia.

Art. 2.

Elenco degli/delle assistenti domiciliari all'infanzia

1. L'istituzione ammessa al contributo provinciale di cui all'articolo 2, comma 2 della legge, ha l'obbligo di tenere un elenco aggiornato degli/delle assistenti domiciliari all'infanzia che svolgono la propria attività in collegamento con l'organizzazione.

2. Copia aggiornata dell'elenco di cui al comma 1 viene semestralmente inviata alla ripartizione provinciale servizio sociale, ufficio famiglia, donna e gioventù.

Art. 3.

Requisiti ai fini dell'inserimento nell'elenco

1. Ai fini dell'inserimento del nominativo dell'assistente domiciliare all'infanzia nell'elenco di cui all'articolo 2, le istituzioni devono verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) conseguimento del diploma di qualifica al termine di un corso di formazione professionale specifico, di durata non inferiore a complessive 250 ore, oppure possesso del diploma di maestra d'asilo o di assistente all'infanzia;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 60 anni;

c) possesso del certificato di abitabilità rilasciato dal comune o del relativo certificato sostitutivo rilasciato dall'ufficio igiene pubblica dell'azienda speciale unità sanitaria locale competente per territorio;

d) disponibilità di un'abitazione le cui caratteristiche corrispondano agli standards in materia di igiene e sanità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22.

2. Ai fini del calcolo della superficie minima dell'abitazione dell'assistente domiciliare all'infanzia di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, si tiene conto del numero dei componenti della famiglia quale risulta dallo stato di famiglia o da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Bambini assistiti

1. L'età dei bambini assistiti non può essere superiore ai tre anni e il numero massimo dei bambini seguiti contemporaneamente da ciascuna assistente, compresi i propri, se di età inferiore ai dieci anni, non può superare il numero di sei.

2. Ai fini del calcolo del numero massimo di bambini da assistere devono comunque essere rispettati i parametri di superficie minima di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22.

3. I bambini assistiti e gli/le assistenti domiciliari all'infanzia devono essere assicurati in relazione alla responsabilità civile contro terzi.

Art. 5.

Tariffa

1. Nel caso in cui una coppia assuma l'incarico dell'assistenza domiciliare all'infanzia, il compenso è comunque dovuto una sola volta per la prestazione complessiva.

Art. 6.

Aiuti economici alle famiglie a basso reddito

1. Alla famiglia utente del servizio è assegnata una prestazione economica mensile per la copertura delle spese del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia se concorrono le seguenti circostanze:

a) impossibilità dei genitori di prendersi cura del figlio per motivi di lavoro o per altri motivi socialmente rilevanti;

b) il servizio viene prestato da assistente domiciliare all'infanzia qualificato/a ed inserito/a in una delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge;

c) presentazione al servizio di assistenza economica della comunità comprensoriale territorialmente competente di copia del disciplinare d'oneri sottoscritto dalle parti e relativo al rapporto di assistenza.

2. la prestazione (P) di cui al comma 1 ammonta ad una somma di lire 4.000 per ogni ora di assistenza prestata (C) diminuita del 70% della differenza tra le entrate familiari (E) e le entrate socialmente rilevanti (ESR) $[P = C - (E - ESR) \times 0,7]$. Per entrate socialmente rilevanti si intendono le entrate familiari corrispondenti al 150 per cento del fabbisogno base di minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, integrate delle spese accessorie per la casa. Per spese accessorie della casa si intendono l'affitto, le spese condominiali e le rate per mutui per la prima casa fino alla misura massima prevista dalla normativa in materia di edilizia abitativa agevolata.

3. In deroga alle disposizioni del decreto del presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2, e successive modifiche, per famiglia si intendono i genitori richiedenti, nonché tutti i parenti ed affini conviventi e reciprocamente obbligati a prestare gli alimenti in base alla vigente legislazione, le cui entrate individuali non superano la quota base di minimo vitale. I criteri per il calcolo delle entrate sono determinati dalla giunta provinciale.

4. L'importo di cui al comma 2 viene annualmente aggiornato sulla base del tasso percentuale di inflazione registrato sul territorio provinciale nell'anno precedente. L'importo non può in ogni caso essere superiore alla tariffa stabilita dall'istituzione.

5. In caso di assistenza prestata dall'assistente domiciliare all'infanzia ad un minore portatore di handicap fisico o psichico, attestato da certificazione medica, l'importo di cui al comma 2 è maggiorato del 60 per cento.

Art. 7.

Condizioni igieniche ed ambientali

1. L'assistente domiciliare deve impegnarsi a pulire ed areare regolarmente i locali in cui svolge il servizio, al fine di garantire il massimo grado d'igiene.

2. L'ambiente in cui si svolge il servizio deve essere accogliente e, per quanto possibile, deve rispondere alle esigenze del bambino.

3. Le istituzioni sono tenute a verificare periodicamente le condizioni igieniche ed ambientali dei locali nei quali viene svolto il servizio.

Art. 8.

Rapporti tra assistenti domiciliari all'infanzia e famiglie

1. I rapporti tra gli/le assistenti domiciliari all'infanzia e le famiglie, oppure tra quest'ultime e l'istituzione dalla quale gli/le assistenti dipendono, sono regolati da un disciplinare d'oneri sottoscritto dalle parti, il quale deve contenere i seguenti elementi:

a) i doveri reciproci dell'assistente domiciliare all'infanzia e della famiglia;

b) i compiti specifici del/della coordinatore/trice;

c) la sostituzione, nei casi di malattia o di altri impedimenti di breve durata, con un/una assistente appartenente alla stessa istituzione;

d) la riduzione del compenso, in caso di malattia del bambino, che si prolunghi oltre i quindici giorni;

e) i periodi di ferie annuali dell'assistente domiciliare all'infanzia;

f) le modalità relative alle uscite;

g) il monte ore del servizio da prestarsi;

h) eventuali esigenze particolari del bambino sotto il profilo sanitario e alimentare.

Art. 9.

Obblighi dell'assistente domiciliare all'infanzia

1. L'assistente domiciliare all'infanzia non può delegare a terzi lo svolgimento del servizio assunto, né può assistere i bambini in abitazioni o locali chiusi diversi dai propri.

2. Le modalità relative alle uscite sono da concordare con i genitori e risultano dal disciplinare d'oneri.

3. L'assistente domiciliare all'infanzia ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'istituzione l'eventuale malattia infettiva dei bambini assistiti o dei propri figli.

Art. 10

Coordinatore/trice

1. Il/la coordinatore/trice ha i seguenti compiti:

a) promuove il servizio sul territorio per conto dell'istituzione;

b) cura i rapporti tra le famiglie e gli/le assistenti domiciliari all'infanzia;

c) verifica periodicamente l'andamento del servizio e ne riferisce all'istituzione;

d) svolge la vigilanza di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 11.

Formazione e aggiornamento

1. Le ripartizioni provinciali della formazione professionale di lingua tedesca e italiana curano la formazione e l'aggiornamento dei/delle assistenti domiciliari all'infanzia.

2. Il corso di formazione ha una durata minima di 250 ore.

3. Il programma di formazione e aggiornamento viene definito di comune accordo tra le due ripartizioni competenti per la formazione professionale e la ripartizione servizio sociale, sentito il parere delle istituzioni.

4. Il corso si conclude con l'esame di diploma. Ai candidati che abbiano superato l'esame, viene rilasciato un diploma di qualifica professionale, ai sensi della normativa vigente in materia di formazione ed addestramento professionale.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco degli/delle assistenti domiciliari all'infanzia di cui all'art. 2, si considera equipollente al diploma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la certificazione di frequenza di un corso di formazione professionale specifico anche se di durata inferiore a 250 ore conclusosi antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 dicembre 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1, foglio n. 1

98R0312

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1.

Disposizione per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e norme legislative collegate (legge finanziaria 1998).

(Pubblicata nel Suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 1998)

(Omissis).

98R0307

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1998 e bilancio triennale 1998-2000.

(Pubblicata nel Suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 1998)

(Omissis).

98R0308

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 5.

Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 28 del 31 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge individua gli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i comuni e le province ricadenti nel medesimo ambito territoriale nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi ed i soggetti gestori dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue, al fine dell'istituzione e dell'organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. I comuni e le province operano secondo criteri di solidarietà, salvaguardia e risparmio delle risorse idriche e di priorità degli usi legati al consumo umano, assicurando una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 2.

Individuazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Nel rispetto dei principi della legge n. 36/1994 e del principio di un autonomo approvvigionamento idropotabile, il territorio della regione Veneto è suddiviso in otto ambiti territoriali ottimali, delimitati come da cartografia e relativi elenchi allegati alla presente legge (allegato A) e denominati:

- a) Alto Veneto;
- b) Veneto orientale;
- c) Laguna di Venezia;
- d) Brenta
- e) Bacchiglione;
- f) Polesine;
- g) Veronese;
- h) Valle del Chiampo.

2. Alle modifiche della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1 provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione, sentite le province, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le autorità d'ambito interessate.

3. Al fine della migliore gestione ambientale del lago di Garda, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la regione Lombardia e la provincia autonoma di Trento, può inserire i comuni dell'area del Garda ricadenti nell'ambito Veronese in apposito ambito interregionale.

4. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la regione Friuli-Venezia Giulia, può inserire i comuni dell'area del Livenza ricadenti nell'ambito Veneto orientale in apposito ambito interregionale.

CAPO II

FORME DI COOPERAZIONE E AUTORITÀ D'AMBITO

Art. 3.

Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell'Autorità d'ambito

1. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito istituiscono l'Autorità d'ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:

a) convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni;

b) consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990.

2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita secondo lo schema allegato alla presente legge (allegato B).

3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto sono definiti secondo gli schemi allegati alla presente legge (allegati C e D).

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, può modificare gli allegati di cui ai commi 2 e 3.

5. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore del servizio anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione.

6. L'Autorità d'ambito non può svolgere attività di gestione del servizio idrico integrato.

Art. 4.

Individuazione della forma di cooperazione

1. Ai fini del presente articolo, la consultazione tra gli enti locali partecipanti all'ambito avviene mediante la conferenza d'ambito.

2. La conferenza d'ambito è composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito ed è convocata e presieduta dal presidente della provincia col maggior numero di abitanti residenti nei comuni dell'ambito, come indicato nell'allegato A.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito provvedono, attraverso la conferenza d'ambito, ad individuare la forma di cooperazione nonché ad approvare lo schema di convenzione di cui al comma 2 ovvero al comma 3 dell'art. 3.

4. La rappresentanza in seno alla conferenza d'ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all'ambito o ai loro delegati, ed è determinata in ragione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

5. La conferenza d'ambito è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli

enti di cui al comma 2; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

7. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva, adottando come obbligatoria la forma di cooperazione che abbia ottenuto nella conferenza la maggioranza in termini di numero di abitanti e di numero di enti rappresentati, ovvero, negli altri casi, adottando la forma di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3.

8. Nei sessanta giorni successivi alla deliberazione della conferenza prevista al comma 3, ovvero alla deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 7, ciascun ente locale provvede all'approvazione della convenzione, nelle forme e nei modi previsti dal proprio statuto, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula della medesima; la convenzione istitutiva dell'autorità d'ambito viene stipulata nei successivi trenta giorni.

9. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 8 da parte del comune, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il presidente della provincia competente per territorio.

10. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 8 da parte della provincia e in caso di inerzia del presidente della provincia in ordine al comma 9, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

Ordinamento dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito di cui al comma 1 dell'art. 3 ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'ordinamento dell'Autorità d'ambito è stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell'art. 3, ovvero dallo statuto di cui al comma 3 dell'art. 3, nonché dalle disposizioni del presente articolo.

3. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3, nella convenzione di cui al comma 2 dell'art. 3 è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, gli organi dell'Autorità sono:

a) l'assemblea d'ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito;

b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del presidente della provincia o del sindaco del comune, responsabile del coordinamento;

c) il comitato istituzionale, presieduto dal presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti;

d) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

5. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3, gli organi dell'Autorità sono:

a) l'assemblea, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito;

b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti;

c) il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

6. La rappresentanza in seno all'assemblea d'ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all'ambito o agli assessori loro delegati, ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

7. L'assemblea prevista al comma 4 e al comma 5:

a) elegge il presidente dell'Autorità d'ambito e il collegio dei revisori nel caso previsto al comma 5, elegge rispettivamente il comitato istituzionale o il consiglio di amministrazione e nomina il direttore;

b) approva l'organizzazione, sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato e individua le gestioni da salvaguardare o mantenere, determinandone la durata;

c) approva i programmi di intervento, i modelli organizzativi ed i relativi piani finanziari assicurandone il coordinamento e l'integrazione;

d) approva la convenzione e relativo disciplinare regolante i rapporti tra gli enti locali ed il soggetto gestore;

e) approva le tariffe ed i relativi aggiornamenti;

f) approva le norme per il proprio funzionamento nonché per il funzionamento della struttura operativa;

g) propone eventuali modifiche dei confini dell'ambito;

h) approva i bilanci previsionali e consuntivi dell'Autorità d'ambito.

8. L'assemblea prevista al comma 4 e al comma 5 è valida:

a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti;

b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti.

9. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del comma 7 sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di numero degli enti.

10. Gli atti non compresi nel comma 7 competono al presidente dell'Autorità, al comitato istituzionale di cui al comma 4 o al consiglio di cui al comma 5 e al direttore, secondo quanto stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell'art. 3 o dallo statuto di cui al comma 3 dell'art. 3.

Art. 6.

Organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'ambito

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Autorità d'ambito si dota di una struttura operativa alle dipendenze del direttore; può inoltre avvalersi di uffici e servizi dei comuni e delle province partecipanti all'ambito, messi a disposizione a tale fine.

2. Le modalità di organizzazione sono determinate dalla convenzione di cui al comma 2 dell'art. 3 o dallo statuto di cui al comma 3 dell'art. 3.

3. Le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito sono a carico degli enti locali ricadenti nell'ambito, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti.

4. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attività, la Regione assicura alle Autorità d'ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo finanziario determinato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 7.

Organizzazione del servizio idrico integrato

1. Gli enti locali partecipanti all'ambito, attraverso la forma di cooperazione individuata ai sensi del comma 1 dell'art. 3, organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 della legge n. 36/1994, l'Autorità d'ambito, provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato con un unico gestore.

3. Le concessioni previste al comma 3 dell'art. 10 della legge n. 36/1994 non possono essere prorogate o rinnovate.

4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 9.

5. Nel caso di cui al comma 4, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, deve provvedere, per la porzione di territorio servita, alla gestione di tutte le fasi del servizio idrico integrato.

6. Nel caso di cui al comma 4, l'Autorità d'ambito individua il soggetto cui compete il compito di coordinamento fra gli enti gestori ed adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni.

7. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all'art. 4, l'Autorità d'ambito approva l'organizzazione del servizio idrico integrato, individuando, per le gestioni non salvaguardate o mantenute, le forme di gestione del servizio da scegliersi tra le seguenti, previste dalla legge n. 142/1990: concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata.

8. Nel caso in cui la forma di gestione prescelta sia la concessione, il soggetto gestore del servizio idrico integrato è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente.

9. Qualora non si pervenga all'approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in luogo dell'Autorità d'ambito inadempiente.

Art. 8.

Regime di salvaguardia

1. L'Autorità d'ambito, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 36/1994, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell'ambito, può prevedere, su domanda degli enti locali proprietari, che l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'art. 7 preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti.

2. Al fine di assicurare il razionale utilizzo delle risorse idriche la salvaguardia deve avere carattere di temporaneità.

3. In caso di applicazione del comma 1 l'Autorità d'ambito:

a) individua le gestioni da salvaguardare;

b) definisce la durata della salvaguardia tenuto conto dei criteri di cui all'art. 9;

c) programma l'organizzazione e la gestione del servizio idrico a regime.

4. La salvaguardia delle gestioni esistenti non deve comportare pregiudizio per l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione complessiva dell'ambito, né comportare una significativa differenziazione tra le tariffe applicate alle utenze.

5. Ciascun ente gestore salvaguardato entro diciotto mesi dalla stipula della convenzione di cui all'art. 10 deve provvedere, per la porzione di territorio servita, all'intera gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f) della legge n. 36/1994.

6. Per assicurare, anche per la durata della salvaguardia, una gestione del servizio idrico integrato rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza, l'Autorità d'ambito può apportare le necessarie modifiche alla porzione di territorio servito dagli enti gestori salvaguardati, ricomprendendovi anche ulteriori comuni.

7. Non sono ammesse alla salvaguardia le gestioni in economia.

8. L'ente salvaguardato, con la stipula della convenzione di cui all'art. 10, cessa di svolgere le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità d'ambito dalla presente legge.

Art. 9.

Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche

1. Al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche e di assicurare una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'intero territorio regionale, le Autorità d'ambito organizzano il servizio idrico integrato di cui all'art. 7 e disciplinano il regime di salvaguardia di cui all'art. 8, tenuto conto anche dei criteri di cui al presente articolo.

2. Nel caso di applicazione del comma 4 dell'art. 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all'utenza, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, serve parti geograficamente omogenee dell'ambito territoriale ottimale con almeno 200.000 abitanti residenti.

3. Nei territori montani, in considerazione delle particolari caratteristiche locali connesse con le peculiarità del territorio, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l'Autorità d'ambito può provvedere, per la fase temporale della salvaguardia, alla gestione del servizio idrico integrato con soggetti gestori aventi scala territoriale corrispondente a quella delle Comunità montane.

4. Gli enti gestori oggetto della salvaguardia di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 36/1994 devono essere in possesso, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti minimi:

a) essere una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o un'azienda speciale o un consorzio, di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge n. 142/1990;

b) gestire il servizio di acquedotto o di fognatura o di depurazione direttamente con una struttura di personale e mezzi organizzata per lo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;

c) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza, valutati, basandosi su dati, indici e parametri desumibili da documenti ufficiali relativi agli ultimi tre esercizi dell'ente;

d) aver soddisfatto, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ad almeno una delle seguenti condizioni:

1) aver fornito il servizio di acquedotto o di fognatura, ad almeno 25.000 abitanti residenti;

2) aver erogato almeno 2,5 milioni di metri cubi annui di acqua potabile;

3) essere dotati di almeno un impianto di depurazione il cui esercizio risulti complessivamente autorizzato per almeno 50.000 abitanti equivalenti;

e) aver rispettato, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, i livelli minimi dei servizi, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996.

5. L'Autorità d'ambito persegue l'obiettivo di superare la fase temporanea della salvaguardia e di addivenire alla gestione a regime del servizio idrico integrato entro quattro anni dalla stipula della convenzione di cui all'art. 10.

Art. 10.

Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori

1. I rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun ambito sono regolati da una convenzione di gestione e relativo disciplinare.

2. Al fine di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, approva una convenzione tipo e relativo disciplinare.

3. La Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario straordinario qualora non si sia pervenuti alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori entro un anno dalla definizione dell'organizzazione del servizio idrico integrato di cui al comma 7 dell'art. 7, termine prorogabile una sola volta e per non più di ulteriori sei mesi dalla Giunta regionale, su motivata richiesta della Autorità d'ambito.

Art. 11.

Cessazione delle gestioni esistenti non salvaguardate

1. Entro sessanta giorni dal subentro dei nuovi soggetti gestori, gli enti locali proprietari partecipanti all'ambito provvedono allo scioglimento delle gestioni non salvaguardate.

2. In caso di inadempimento da parte degli enti locali proprietari, provvede, previa diffida, l'Autorità d'ambito competente.

Art. 12.

Tariffa

1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito sulla scorta dei criteri e metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° agosto 1996; essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.

2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia d'utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo.

Art. 13.

Programma pluriennale degli interventi

1. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 36/1994, gli enti locali partecipanti all'ambito, entro sessanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, operano la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti.

2. Trascorso inutilmente il termine previsto al comma 1, alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti provvede in via sostitutiva, previa diffida, l'Autorità d'ambito.

3. L'Autorità d'ambito, sulla base della ricognizione delle opere presentata dagli enti locali partecipanti all'ambito, entro centottanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, approva il programma pluriennale degli interventi articolato per gestioni ed il relativo piano finanziario, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma medesimo.

4. Il programma pluriennale degli interventi di ciascun ambito è sottoposto, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, come da ultimo modificato dall'art. 48 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, e dell'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15, al parere della commissione tecnica regionale, riunita in seduta congiunta delle sezioni opere pubbliche ed ambiente.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, emana i criteri, gli indirizzi e le priorità per la predisposizione dei programmi pluriennali di intervento.

6. Decorso un anno dalla costituzione dell'Autorità d'ambito la concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione di opere acquedottistiche, fognarie o di depurazione è subordinata all'approvazione del programma degli interventi da parte dell'Autorità d'ambito.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 14.

Modello strutturale degli acquedotti

1. Al fine di coordinare su scala regionale le azioni delle Autorità d'ambito, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nonché le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge n. 183/1989, approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto.

2. Nella definizione dei programmi pluriennali di intervento previsti all'art. 13 le Autorità d'ambito si adeguano al modello strutturale di cui al comma 1.

3. Il modello strutturale di cui al comma 1 individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.

Art. 15.

Modifiche al piano regionale di risanamento delle acque

1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono le previsioni incompatibili del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 1° settembre 1989, n. 962, e in particolare le disposizioni degli articoli 3, 4 e 22 delle norme tecniche di attuazione, relative alla individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali.

CAPO V

CONTROLLO E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Art. 16.

Verifica dello stato di attuazione

1. La Giunta regionale, verifica periodicamente lo stato di attuazione, della presente legge da parte degli enti locali interessati, nonché il funzionamento delle Assemblee d'ambito.

2. La Giunta regionale promuove ogni iniziativa utile a garantire l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 36/1994, il rispetto delle carte dei servizi adottate dai gestori, la corretta attuazione delle

formule tariffarie, il continuo miglioramento della qualità nell'erogazione e gestione, anche ambientale, dei servizi idrici integrati, nonché una omogeneità di azione delle Autorità d'ambito.

3. Per le finalità del presente articolo la competente struttura regionale, mediante la costituzione e gestione di un apposito osservatorio sulla gestione delle risorse idriche, svolge le funzioni di raccolta presso gli ambiti e i soggetti gestori di dati conoscitivi sul servizio idrico integrato, nonché di elaborazione e di diffusione dei medesimi; a tal fine sono predisposte apposite linee guida per l'omogeneizzazione degli standard da adottare per la gestione dei dati.

4. Le Autorità d'ambito e i soggetti gestori sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati richiesti dalla competente struttura regionale per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 17.

Comitati consultivi degli utenti

1. Entro centottanta giorni dalla loro costituzione, le Autorità d'ambito costituiscono comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una direttiva contenente criteri in ordine alla composizione, costituzione e funzionamento dei comitati previsti al comma 1.

3. Ciascuna Autorità d'ambito garantisce comunque la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 alla elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei soggetti gestori.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 18.

Personale

1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e i modi per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 12 della legge n. 36/1994.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Le concessioni relative alla gestione di uno o più dei servizi idrici stipulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 36/1994 e ritenute dall'Autorità d'ambito compatibili con gli obiettivi del servizio idrico integrato, possono essere temporaneamente mantenute per un periodo corrispondente a quello di durata della salvaguardia come prevista all'art. 8, senza possibilità di proroga o rinnovo.

2. Gli impianti di acquedotto privati aventi carattere di servizio pubblico sono mantenuti in capo ai soggetti privati medesimi sino alla scadenza delle rispettive concessioni alla derivazione.

3. Gli impianti di cui al comma 2 sono individuati con apposito atto della Giunta regionale, sentite le competenti Autorità d'ambito.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 400.000.000 per l'anno 1998, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti», partita n. 4 «Istituzione servizio idrico integrato», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998, e contemporanea istituzione del capitolo n. 50038, denominato «Iniziativa per garantire l'avvio delle attività delle autorità d'ambito di cui alla legge sull'istituzione dei servizi idrici integrati», nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 400.000.000, in termini di competenza e cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 marzo 1998

GALAN

(*Omissis*).

98R0323

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 6.

Modifica della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1. Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 28 del 31 marzo 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 da ultimo modificata con la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 4, è abrogato.

2. All'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

«L'ammontare dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è determinato dal 1° gennaio 1998 nella misura del cinque per cento del canone.»

3. Per l'esercizio finanziario 1998 non si applica l'imposta regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 come introdotta dal comma 2 del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 marzo 1998

GALAN

98R0324

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1997, n. 43.

Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 3 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, promuove una attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale, e partecipa al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato istituito con decreto-legge 31 luglio 1987 n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987 n. 399 mediante il collegamento della banca dati di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della presente legge alla rete informatica che il Sistema intende adottare.

Art. 2.

Osservatorio regionale dell'artigianato

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione istituisce, nell'ambito delle attività riguardanti l'artigianato, l'Osservatorio regionale dell'artigianato, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio opera in stretto collegamento con le Strutture competenti per le attività economiche, per la statistica e per il sistema informativo e con gli altri Osservatori regionali.

3. L'Osservatorio per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4 si avvale di una Commissione tecnica nominata dal presidente della Giunta regionale per un triennio composta da:

- a) l'assessore regionale all'artigianato, o un suo delegato, che la presiede;
- b) il presidente della Commissione regionale per l'artigianato;
- c) il dirigente della Struttura regionale preposta all'artigianato;
- d) il dirigente della Struttura regionale preposta alle politiche attive del lavoro;
- e) il dirigente della Struttura regionale preposta al sistema informativo del lavoro;
- f) il dirigente della Struttura regionale preposta alla statistica;
- g) il dirigente della Struttura regionale preposta ai sistemi informatici;

h) il direttore regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa;

i) il direttore dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Liguria;

l) un esperto in scienze economiche designato dall'Università di Genova;

m) due esperti designati dalle organizzazioni di categoria degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

4. Il presidente della Commissione può sottoporre all'esame della Commissione stessa atti concernenti le attività di cui all'art. 3.

5. Nella prima seduta la Commissione tecnica delibera le modalità del proprio funzionamento.

6. Alle riunioni della Commissione tecnica possono essere invitati a partecipare esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati a vario titolo all'attività dell'Osservatorio stesso.

7. Ai componenti della Commissione tecnica, con esclusione dei dipendenti regionali, sono attribuiti i compensi ed i rimborsi di cui alla tabella «A» della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25, ove spettanti.

8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla Struttura regionale preposta all'artigianato.

Art. 3.

Attività dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio per le finalità di cui all'art. 1 provvede:

a) alla individuazione e all'analisi delle caratteristiche strutturali e congiunturali del settore artigiano mediante indagini conoscitive funzionali anche al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale;

b) alla individuazione delle rilevazioni statistiche necessarie, da inserire nel Programma statistico regionale di cui alla legge regionale 6 agosto 1996 n. 34 (norme sull'attività statistica regionale);

c) alla progettazione, costituzione e aggiornamento, nell'ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale, di una banca dati informatizzata per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle principali informazioni sul settore contenente l'archivio delle imprese artigiane e quanto necessario per realizzare il quadro di riferimento dell'artigianato in Liguria;

d) a fornire una base di conoscenza capace di costituire un valido supporto per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse finanziarie disponibili;

e) a realizzare un sistema di monitoraggio permanente sulle imprese artigiane, da utilizzare sia per la verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati, sia per l'analisi del grado di evoluzione delle dinamiche imprenditoriali locali;

f) ad assicurare la partecipazione al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato, di cui al decreto-legge n. 318/1987, convertito con modificazioni nella legge n. 399/1987, mediante l'utilizzo della rete regionale collegata alla rete informatica che il Sistema intende adottare e rendendo disponibili agli altri soggetti del Sistema stesso e al Ministero i risultati delle attività realizzate;

g) a diffondere, anche su base informatica, i dati e le informazioni socio-economiche nonché i servizi relativi sulla realtà artigiana ligure presso gli enti, le istituzioni, le categorie economiche e tutti i soggetti interessati anche attraverso l'organizzazione di specifiche attività di aggiornamento e di studio;

h) a favorire la cooperazione, anche su base informatica, fra gli enti e le istituzioni interessati alla costituzione della base informativa del settore artigiano anche mediante la collocazione nell'infrastruttura telematica «Liguria in rete».

2. Per la realizzazione delle attività di cui alle lettere a), c), d), f) del comma 1, la Giunta regionale provvede ad integrare la convenzione stipulata con le camere di commercio ai sensi dell'art. 13,

comma 5, della legge regionale 28 agosto 1989 n. 41 o a stipulare una analoga convenzione con l'Unione regionale delle camere di commercio, appositamente delegata da queste ultime. La convenzione dovrà prevedere che, in caso di carenza di stanziamenti statali, alle attività di mantenimento dell'Osservatorio provvedano i soggetti convenzionati con oneri a proprio carico.

3. La Giunta regionale per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio può altresì stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e di categoria.

4. La Regione può sostenere oneri integrativi per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

Programma annuale di attività

1. L'Osservatorio, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone il programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1997:

a) stato di previsione dell'entrata:

istituzione del capitolo 1789 «Fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato in ambito SIOE (decreto ministeriale Industria, commercio e artigianato 19 dicembre 1996)» con la previsione di lire 490.200.000 in termini di competenza e di cassa;

b) stato di previsione della spesa:

istituzione del capitolo 7806 «Spese finanziate con fondi provenienti dallo Stato per la realizzazione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato» con lo stanziamento di lire 490.200.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 3, comma 4, si provvede mediante istituzione a partire dal 1998 del capitolo 7808 «Oneri integrativi per la realizzazione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato».

3. Per gli esercizi successivi agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di bilancio.

4. Agli oneri derivanti dall'art. 2, comma 7, si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

5. Per gli esercizi successivi, agli oneri di cui al comma 4 si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 6 novembre 1997

MORI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 44.

Modifica alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 «Norme sull'assunzione agli impieghi regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 3 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5

1. All'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (norme sull'assunzione agli impieghi regionali), le parole «nella *Gazzetta Ufficiale*» sono sostituite dalle seguenti «nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/1996 è sostituita dalla seguente:

«c) un dirigente scelto mediante sorteggio tra il personale dell'Amministrazione regionale, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica presso la regione Liguria alla data di pubblicazione del bando, in possesso di diploma di laurea richiesto per l'ammissione alla prova concorsuale, ovvero, nel caso in cui non siano presenti dirigenti con tale titolo di studio, tra dirigenti in possesso di diploma di laurea in materia similare».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/1996 è aggiunto il seguente periodo: «Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 8

1. L'art. 8 della legge regionale n. 15/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Commissione giudicatrice per l'accesso alle altre qualifiche funzionali

1. Le commissioni giudicatrici per i concorsi ovvero le procedure di selezione per l'accesso alle rimanenti qualifiche funzionali sono nominate con provvedimento del dirigente di cui all'art. 4 comma 1 e sono composte dal dirigente della Struttura risorse umane competente in materia di accesso agli impieghi regionali, o da altro dirigente da lui delegato, con funzioni di presidente, e da due esperti individuati

in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso nominati tra il personale regionale di qualifica non inferiore a quella del posto da ricoprire o equiparata.

2. Per le funzioni di segretario si applica quanto disposto dall'art. 7 comma 3».

Art. 4.

Modifica all'art. 12

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 15/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Le graduatorie degli idonei sono approvate dal dirigente generale competente in materia di personale e sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della regione Liguria».

Art. 5.

Modifica all'art. 15

1. Dopo il comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 15/1996 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nel caso in cui la selezione per le assunzioni di cui all'art. 3 comma 1 comporti l'avvio da parte dell'ufficio circoscrizionale per l'Impiego di provincia diversa da quella sede della Regione, la Commissione giudicatrice è composta, ai sensi dell'art. 8, da dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in sede locale».

Art. 6.

Modifiche all'art. 16

1. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 15/1996 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 8 comma 1. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei due membri esperti. La Commissione è costituita per un anno ed è automaticamente prorogata per il tempo necessario al completamento di una procedura selettiva in corso. La Commissione definisce il tipo e le modalità della prova».

2. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 15/1996, dopo le parole «Hanno diritto all'assunzione» sono soppresse le parole «in prova».

Art. 7.

Norma transitoria

1. Le Commissioni nominate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge portano a compimento le relative procedure concorsuali o di selezione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 novembre 1997

MORI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 45.

Disciplina degli interventi da attuarsi nell'ambito dei distretti industriali della Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 3 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina gli interventi da attuarsi nell'ambito delle aree individuate dalla Regione come distretti industriali, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 aprile 1993.

Art. 2.

Contributo a progetti innovativi

1. La Regione finanzia, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, ai sensi dell'art. 36 comma 3 della legge n. 317/1991, progetti innovativi concernenti più imprese, i rapporti e da realizzare, nell'ambito dei distretti industriali, dai soggetti di cui al comma 2.

2. Il contributo è concesso ai seguenti soggetti:

a) consorzi o società consortili costituite, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, o fra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e/o di servizi. I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a lire 20.000.000. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il venti per cento del fondo consortile o del capitale sociale;

b) società consortili miste costituite fra piccole e medie imprese, così come indicate alla lettera a), enti pubblici, anche territoriali, enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria. Le società consortili miste devono essere costituite da piccole e medie imprese ed enti pubblici in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20.000.000;

c) piccole e medie imprese, così come indicate alla lettera a), tra loro associate, in numero non inferiore a cinque, per la realizzazione di uno o più progetti;

d) enti e società a prevalente partecipazione pubblica aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo del sistema locale di imprese.

3. I soggetti beneficiari devono avere sede ed operare nei distretti industriali della Liguria.

4. Si considerano piccole e medie imprese quelle definibili come tali ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1994 (adeguamento alla disciplina comunitaria della definizione di piccola e media impresa da applicare alle normative agevolative vigenti in favore dell'apparato produttivo) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Fondo per il finanziamento di progetti innovativi

1. La Regione concede alla Fi.L.S.E. S.p.a. un contributo per la costituzione di un fondo destinato a finanziare i progetti innovativi di cui all'art. 2 comma 1.

2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale che dovrà stabilire, tra l'altro:

- a) le disposizioni dirette a garantire il coordinamento con gli interventi comunitari e nazionali;
- b) le modalità di presentazione delle domande di contributo;
- c) le modalità e i tempi di valutazione ed approvazione dei progetti;
- d) le modalità e i tempi di concessione dei contributi;
- e) i casi, le modalità e i tempi di revoca dei contributi;
- f) i criteri di valutazione dei progetti e delle priorità di cui all'art. 6;
- g) l'indicazione della percentuale massima e dell'importo massimo di contributo concedibile per i vari tipi di intervento;
- h) le spese ammissibili a contributo;
- i) le modalità di rendicontazione annuale della gestione del fondo.

Art. 4.

Finalità dei progetti

1. I progetti su cui si chiede il contributo ai sensi della presente legge, devono perseguire le seguenti finalità:

- a) favorire lo sviluppo e il consolidamento del tessuto imprenditoriale minore, sia sul mercato nazionale che estero;
- b) promuovere l'occupazione in attività innovative di ricerca, produzione e servizi;
- c) favorire lo sviluppo del distretto arricchendone la dotazione di strutture di servizio al sistema produttivo;
- d) creare le condizioni per valorizzare le risorse e le conoscenze umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto;
- e) migliorare le prestazioni dei sistemi produttivi specializzati attraverso la sperimentazione e l'adozione di servizi innovativi diretti ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e delle strutture organizzative;
- f) sostenere la riconversione dei settori colpiti da crisi strutturale, favorendo la creazione di nuova imprenditorialità e la ricollocazione dei lavoratori.

Art. 5.

Contenuti dei progetti

1. Per usufruire dei contributi, i progetti devono presentare almeno uno dei seguenti contenuti:

- a) sviluppo o creazione di centri per servizi alle imprese, con particolare riguardo alla promozione e al sostegno di attività e di funzioni innovative e alla promozione di nuove attività produttive;
- b) ampliamento o creazione di strutture tecnologiche e di laboratori per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, per il loro trasferimento, per l'adozione di nuovi materiali, per lo sviluppo del disegno industriale e per le applicazioni di procedure di certificazione e di qualità;
- c) installazione di reti telematiche e di strutture comuni per la gestione dei flussi informativi, con particolare riguardo alla cooperazione tra imprese e fra queste e la Pubblica amministrazione;
- d) risanamento, ripristino e riutilizzazione di siti industriali dismessi, da destinare alle attività produttive, tecnologiche, di ricerca e di servizio alle piccole e medie imprese, nonché ad attività di promozione e valorizzazione dell'immagine del distretto;
- e) l'elaborazione e l'applicazione delle metodologie di intervento necessarie per fronteggiare le problematiche ambientali connesse alle specifiche attività del distretto;
- f) la predisposizione di metodologie e di sistemi per interventi di qualità e di certificazione di prodotti e processi;

g) il sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione delle produzioni del distretto, con particolare riguardo alle analisi dei mercati esteri, alla contrattualistica internazionale, allo sviluppo sui mercati esteri di reti di vendita e di assistenza, alla ricerca di collaborazioni tecnologiche e commerciali, alle attività di promozione dell'immagine del distretto.

Art. 6.

Criteri di priorità

1. A parità di altre condizioni, sarà data priorità ai progetti che presentino i seguenti elementi:

- a) parere favorevole del Comitato di distretto di cui all'art. 7;
- b) risultati occupazionali positivi derivanti dall'attuazione del progetto;
- c) numero delle imprese locali coinvolte nell'attuazione del progetto;
- d) contributo al processo di internazionalizzazione del sistema produttivo derivante dall'attuazione del progetto.

2. Con deliberazione del Consiglio regionale si possono stabilire ulteriori criteri di priorità e individuare contenuti ulteriori rispetto a quelli elencati all'art. 5.

Art. 7.

Comitato di distretto

1. Nell'ambito del distretto industriale è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato di distretto, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è costituito da:

- a) un esperto designato dalla Regione, che lo presiede;
- b) un esperto designato dalle Comunità montane nel cui territorio è eventualmente ricompreso il distretto industriale;
- c) un esperto designato dalla Provincia nel cui territorio è ricompreso il distretto industriale;
- d) tre esperti designati dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito dell'area del distretto;
- e) un esperto designato dall'Autorità portuale nel cui ambito territoriale sia eventualmente ricompreso il distretto industriale;
- f) tre esperti designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative esistenti nell'area del distretto;
- g) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti nell'area del distretto.

3. Il Comitato ha sede, di norma, presso il Comune di maggiore dimensione del distretto, ovvero presso altra istituzione pubblica che ne assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi.

4. Il Comitato disciplina le modalità per il proprio funzionamento.

Art. 8.

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato costituisce la sede di confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area del distretto, sui temi di politica industriale locale.

2. In particolare, il Comitato:

- a) favorisce la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- b) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;
- c) esprime un parere obbligatorio non vincolante sui progetti di cui si richiede il finanziamento ai sensi della presente legge.

3. Il parere di cui al comma 2 lettera c) consiste in una valutazione circa il grado di corrispondenza del progetto proposto agli obiettivi e ai contenuti indicati dagli articoli 4 e 5.

Art. 9.

Convenzione

1. I rapporti tra la Regione e la Fi.L.S.E. S.p.a., inerenti l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati da una apposita convenzione.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del seguente capitolo:

8816 «Contributo alla Fi.L.S.E. S.p.a. per la costituzione del fondo per il finanziamento dei progetti innovativi nell'ambito dei distretti industriali» con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 novembre 1997

MORI

98R0337

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5.

Modifica della legge regionale 7 marzo 1965, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 12 del 27 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 7 della legge regionale n. 10 del 1995

1. La lettera b) del comma 1 è cassata.

Art. 2.

Modifiche dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 1995

1. La lett. b) del comma 1 è così sostituita:

«b) essere regolate da normativa statutaria che assicuri democraticità della struttura, ed in particolare l'elettività della maggioranza dei membri degli organi di gestione.»

2. Il comma 2 è così sostituito:

«2. Le associazioni iscritte nella sezione regionale devono inoltre operare, attraverso articolazioni strutturate su base associativa, in almeno quattro province del territorio regionale oppure avere una presenza minima di quindici associazioni di base o articolazioni iscritte nell'albo.»

Art. 3.

Modifica dell'art. 17-bis della legge regionale n. 10 del 1995

1. L'art. 17-bis della legge regionale n. 10 del 1995, introdotto con legge regionale 28 maggio 1996, n. 17, è così sostituito:

«Art. 17-bis.

Norma transitoria

1. La disposizione di cui all' art. 12, comma 2, può essere derogata, salvo che per l'accesso ai contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della presente legge, fino all'entra in vigore di una nuova disciplina organica regionale per la valorizzazione dell'associazionismo, anche emanata in attuazione della legge nazionale sull'associazionismo sociale.»

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 gennaio 1998

LA FORGIA

98R0168

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1965, n. 54. Misure a favore del personale trasferito agli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 12 del 27 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54

1. All'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54, concernente «Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale», viene aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il personale trasferito di cui al comma 1 è considerato appartenente ai ruoli regionali ai fini dell'applicazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale".».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 gennaio 1998

LA FORGIA

98R0169

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1998, n. 10.

Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione trasferite alla Regione con decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 dell'8 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, in conformità all'ordinamento regionale umbro, in particolare agli articoli 15, 16 e 74 dello Statuto della Regione, nonché nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 della legge n. 59/1997, l'attribuzione alle province, alle comunità montane ed ai comuni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione conferite alle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.

Art. 2.

Ambito del conferimento di funzioni

1. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, attengono a tutte le funzioni e ai compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, comprese anche quelle svolte attraverso il Corpo forestale dello Stato, nonché gli enti, istituti ed aziende sottoposte alla vigilanza di detto Ministero, in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 143/1997.

Art. 3.

Attribuzione delle funzioni a province, comunità montane e comuni

1. Tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 2 sono attribuite alle province in materia di caccia e pesca, alle comunità montane ed ai comuni, quando non ricompresi nelle comunità montane, nelle altre materie, fatta eccezione soltanto per quelle riservate alla competenza regionale, ai sensi del successivo art. 4. Restano disciplinate dalle vigenti leggi regionali tutte le funzioni conferite alla Regione precedentemente al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. L'individuazione delle specifiche funzioni attribuite ai sensi del presente articolo è effettuata, previa verifica della necessità della loro permanenza in capo alla Regione, con regolamenti di esecuzione della presente legge, approvati dal Consiglio regionale, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sentiti gli enti locali.

3. I regolamenti di esecuzione sono emanati nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 ed in particolare di quelli di sussidiarietà e completezza, efficienza ed economicità.

4. I regolamenti di esecuzione sono soggetti a periodica revisione e, al fine di pervenire alla puntuale completa applicazione dei principi richiamati al comma 3, possono provvedere anche ad una revisione dell'allocatione delle funzioni già conferite con precedenti leggi regionali nelle stesse materie a province, comunità montane e comuni.

Art. 4.

Competenze riservate alla Regione

1. Nelle materie di cui all'art. 2, la Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo nonché di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, esercita le sole funzioni concernenti:

a) concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

b) attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi della normativa regionale o degli atti di programmazione regionale e attuazione dei programmi comunitari;

c) tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale.

2. La tassativa individuazione delle funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo, ricomprese nella lettera c) del comma 1, è effettuata con regolamento di esecuzione della presente legge, approvato dal Consiglio regionale, sentiti gli enti locali.

Art. 5.

Risorse finanziarie e strumentali

1. Con deliberazioni del Consiglio regionale si provvede al trasferimento alle province, alle comunità montane, ed ai comuni, sentiti gli enti interessati, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. Il trasferimento ha decorrenza contestuale a quella di attribuzione delle funzioni.

Art. 6.

Norma finale

1. La Regione provvede al complessivo riordino in via legislativa delle funzioni, nella materia di cui all'art. 2, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 2 aprile 1998

BRACALENTE

98R0322

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1998, n. 9.

Disciplina e norme di contenimento della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1998.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 10 del 3 marzo 1998)

(Omissis).

98R0297

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1998, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 10 del 3 marzo 1998)

(Omissis).

98R0298

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1998, n. 11.

Approvazione bilanci di previsione 1998 degli enti dipendenti dalla Regione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 10 del 3 marzo 1998)

(Omissis).

98R0299

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1998, n. 12.

Modalità di trasferimento ed esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale 13 aprile 1996, n. 22 ed istituzione delle agenzie provinciali per l'orientamento e la formazione professionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 11 del 5 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge attua il disposto degli articoli 8 e 9 della legge regionale 13 aprile 1996, n. 22 per l'esercizio da parte delle province delle funzioni ad esse delegate in materia di formazione professionale.

Art. 2.

Funzioni delle province

1. Le province assicurano la gestione dei centri di cui alla legge regionale 13 aprile 1996, n. 22, art. 9, comma 1, avvalendosi delle agenzie di cui al successivo art. 6.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative relative ai rapporti convenzionali con i soggetti di cui alla legge regionale 13 aprile 1996, n. 22, art. 2, lettera a).

3. Le province, avvalendosi delle agenzie di cui al successivo art. 6, nell'ambito degli indirizzi e dei programmi e piani definiti dalla Regione e nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, curano:

a) l'attuazione di azioni formative e di orientamento volte a fronteggiare situazioni di emergenza occupazionale connesse a fenomeni di marginalità produttiva e di disagio sociale;

b) la realizzazione di azioni di rilevazione della domanda formativa, in raccordo con il programma ed i piani delle strutture regionali del mercato del lavoro, elaborando mappe territoriali di occupabilità e progetti integrati di sviluppo locale anche in collaborazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali;

c) la collaborazione con i comuni, le comunità montane, il sistema scolastico e l'università per l'attivazione e il funzionamento dei servizi informativi di orientamento;

d) lo sviluppo di progetti sperimentali per l'innovazione della formazione professionale;

e) la realizzazione di un'offerta pianificata di servizi ed attività formative di tipo modulare come previsto dal programma di attuazione della legge 12 novembre 1988, n. 492, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, l'università, gli enti di formazione professionale del privato sociale, i centri di ricerca scientifica e tecnologica, le imprese e i loro consorzi;

f) il collegamento al sistema informativo del mercato del lavoro regionale e della regione Basilicata.

Art. 3.

Gestione dei centri di formazione professionale

1. Le funzioni amministrative concernenti la gestione dei centri regionali di formazione professionale di Bella, Tricarico e Tursi, attualmente gestiti dalla Regione, nonché dei centri di formazione professionale di Brienza, Lauria, Potenza, Avigliano, Rionero in Vulture, S. Arcangelo e Senise, attualmente delegate alle rispettive comunità montane, sono assicurate dalle province di Potenza e Matera competenti per territorio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale a tempo indeterminato inserito nei ruoli speciali ad esaurimento delle comunità montane e in servizio presso i centri di cui al comma 1 è trasferito alle province entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in appositi ruoli ad esaurimento delle amministrazioni provinciali, e conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento.

3. I beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà della Regione e delle comunità montane destinati alle attività dei centri di cui al comma 1 sono assegnati in comodato alle province entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diversa destinazione conseguente a cessazione o riorganizzazione delle attività.

4. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 2 sono a carico del bilancio regionale, fatta salva l'assegnazione da parte delle province a funzioni diverse da quelle delegate dalla presente legge.

Art. 4.

Rapporto con enti di formazione convenzionati

1. Le convenzioni con i soggetti di cui alla legge regionale 13 aprile 1996, n. 22, art. 2, comma 1, lettera a) sono stipulate dalle province per il territorio di rispettiva competenza a decorrere dal piano annuale per la formazione professionale successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno protrarsi oltre la scadenza del piano triennale di F.P. 97/99 e dovranno pertanto cessare al 31 dicembre 1999. Durante tale periodo sarà comunque assicurata la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente dagli enti di cui al precedente comma 1, con incarico a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992, che non abbia fatto la richiesta di trasferimento alle agenzie ex art. 6, comma 4, lettera b).

Art. 5.

Programmazione delle attività

1. Il programma pluriennale di cui alla legge regionale 2 marzo 1990, n. 7, art. 6 specifica, in relazione alle attività delegate dalla presente legge, i criteri e le modalità per la determinazione dei finanziamenti alle province.

2. Il piano annuale di cui alla legge regionale 2 marzo 1990, n. 7, art. 7 determina le attività di formazione ed orientamento professionale da realizzarsi nelle agenzie a gestione provinciale e nei centri convenzionati con le province e i relativi finanziamenti. A tal fine le province nell'ambito della conferenza di cui all'art. 10 trasmettono alla Regione proposte di piani di attività comprensivi dell'offerta pianificata di servizi ed attività formative di tipo modulare prevista dal programma di attuazione della legge 12 novembre 1988, n. 492 entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 6.

Agenzie provinciali per l'orientamento e la formazione professionale

1. Le province di Potenza e Matera costituiscono, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, agenzie con personalità giuridica adottando una delle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, lettere c), d), e) e garantendo comunque la maggioranza pubblica del capitale sociale, cui affidare la gestione dei centri di cui al precedente art. 3 e l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 2 comma 3.

Qualunque sia la forma adottata, le predette agenzie avranno personalità giuridica di diritto privato ed opereranno in regime privatistico; in particolare il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali agenzie sarà soggetto alla specifica disciplina del rapporto di lavoro di diritto privato e dei contratti collettivi di categoria.

2. Tali agenzie sono denominate, rispettivamente, «Agenzia provinciale per l'orientamento e la formazione professionale di Potenza» ed «Agenzia provinciale per l'orientamento e la formazione professionale di Matera».

3. Al personale trasferito alle province ai sensi del precedente art. 3, comma 2, è assicurata la facoltà di opzione, da esercitarsi entro 60 giorni dalla costituzione delle agenzie di cui al comma 1, tra la permanenza alle dipendenze delle province e il trasferimento alle dipendenze delle agenzie citate.

Il personale che opta per la permanenza alle dipendenze delle province è assegnato funzionalmente alle agenzie citate, fatta salva la quota di detto personale di cui le province necessitano per i propri uffici centrali competenti in materia di orientamento e formazione professionale. Il personale che opta per il trasferimento alle dipendenze delle agenzie continua a rimanere in servizio presso le province fino alla data di trasferimento conservando fino a tale data lo stato giuridico e il trattamento economico di dipendente provinciale.

4. L'organico delle agenzie è costituito:

a) dal personale di cui al precedente comma 3;

b) dal personale dipendente dagli enti di cui alla legge regionale 13 aprile 1996, n. 22, art. 2, lettera a); con rapporto di lavoro a tempo indeterminato rientrante, ai sensi dell'art. 3 lettera a) legge regionale n. 22/1996 nella consistenza organica numerica alla data del 31 dicembre 1992, che ne faccia richiesta entro 60 giorni dalla data di costituzione delle suddette agenzie.

Il personale trasferito mantiene la posizione economica e giuridica in atto al momento del trasferimento.

Le agenzie di cui al precedente comma 1 possono, inoltre, avvalersi:

a) di personale con contratto a tempo indeterminato posto in mobilità dagli enti di cui alla legge regionale 13 aprile 1996, n. 22, art. 2, lettera a);

b) di personale proprio e di collaborazioni esterne, nell'ambito dei piani di attività e delle disponibilità di bilancio.

5. Le agenzie possono stipulare convenzioni con istituti di ricerca, università, enti di formazione, scuole, enti pubblici, imprese e loro consorzi.

Art. 7.

Albo provinciale

1. Presso ogni provincia viene istituito l'albo provinciale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale, costituito dagli operatori pubblici e dagli operatori provenienti dagli enti di cui alla legge regionale 13 aprile 1996, n. 22, art. 2, lettera a) aventi titolo ai sensi di legge.

Art. 8.

Misure di sostegno al decentramento

1. La Regione sostiene, in modo pianificato e controllato, con appositi provvedimenti, l'attuazione di specifici progetti di potenziamento, aggiornamento e riqualificazione degli uffici provinciali competenti in materia di formazione professionale e delle agenzie di cui al precedente art. 6.

2. La Regione eroga alle province contributi per la manutenzione straordinaria degli immobili assegnati in comodato in base al precedente art. 3 comma 5 e per l'adeguamento delle attrezzature didattiche, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e a fronte di specifici progetti di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività.

3. Il personale del ruolo organico della Regione operante nei centri di formazione professionale permane nel ruolo organico regionale e viene posto dalla Giunta regionale, d'intesa con le amministrazioni provinciali, alle dipendenze funzionali delle province di Potenza e Matera in relazione alle strutture territoriali che le province costituiranno.

Gli oneri relativi saranno a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Poteri di indirizzo e controllo della Regione

1. La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo per la gestione amministrativa sulle attività delegate dalla presente legge, con particolare riguardo agli obiettivi della pianificazione e dell'innovazione.

Art. 10.

Coordinamento con le province

1. È istituita la Conferenza permanente fra Regione e province per l'attuazione della presente legge.

2. Fanno parte della Conferenza il presidente della Giunta regionale o suo delegato, l'assessore alla cultura e formazione o suo delegato, i presidenti delle province o loro delegati, gli assessori alla formazione delle province o loro delegati.

3. La conferenza valuta:

a) lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle procedure e consultazioni di cui all'art. 5 comma 1 e 2;

b) modalità e tempi di attribuzione di ulteriori compiti in base al dettato della legge n. 142/1990 e secondo i criteri dell'art. 4 comma 3 della legge.

4. La Conferenza è presieduta e convocata dal presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Art. 11.

Soppressione di strutture regionali e delle comunità montane

1. I centri di formazione professionale di cui al precedente art. 2, comma 1 cessano di essere strutture organizzative della Regione e delle comunità montane dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Poteri sostitutivi della Regione

1. Ove le province non provvedano agli adempimenti indicati dalla presente legge, la Regione provvede in via sostitutiva, decorsi sessanta giorni dalla notifica agli organi provinciali competenti della diffida ad adempiere.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. La Regione esercita le funzioni non attribuite alle province dal precedente art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e le province valuteranno modalità e tempi di attribuzione di ulteriori funzioni, in base al dettato della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali».

Art. 14.

Finanziamento delle attività

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ivi compresi quelli per il personale, trovano copertura finanziaria sui capitoli 2035 e 2060 del bilancio 1998 e sugli analoghi o corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 15.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 febbraio 1998

DINARDO

98R0266

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 565.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
--	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 4 0 9 8 *

L. 3.000